


**STUDIO NOTARILE ASSOCIATO**  
**DOTT.SSA EZILDA MARICONDA**  
**DOTT. SIMONE CHIANTINI**



Repertorio n. 17869

Raccolta n. 9204

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

-----  
REPUBBLICA ITALIANA  
-----

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei  
del mese di novembre

alle ore 15,10

In Milano, Viale Vittorio Veneto n. 2

li, 26 novembre 2015

A richiesta della società "ALBA PRIVATE EQUITY S.P.A.".

Io sottoscritto Dottor SIMONE CHIANTINI, Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

ho assistito

elevandone il presente verbale, alla assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della "ALBA PRIVATE EQUITY S.P.A." con sede in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 2, capitale sociale euro 17.414.517,14 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 05510870966, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1828876 (di seguito definita anche la "Società"), indetta per oggi, nel luogo di cui sopra ed alle ore 15,00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un Amministratore ai sensi degli artt. 15.6 dello statuto e dell'art. 2386, comma 1 del codice civile; deliberare inerenti e conseguenti.

2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberare inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifiche statutarie: Art. 1 (Costituzione e denominazione), Art. 4 (Oggetto), Art. 6 (Azioni), Art. 11 (Costituzione, competenza e deliberazioni), Art. 15 (Composizione, nomina e sostituzione), e Artt. 9 (Trasferimento), 10 (Recesso), 23 (Collegio Sindacale) e 24 (Revisione legale dei conti); deliberare inerenti e conseguenti.

E' presente il signor:

- Dott. MICHELE CAPPONE nato a Sanremo il 22 marzo 1969 e domiciliato per la carica in Milano ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il Dott. MICHELE CAPPONE il quale

dichiara:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi, 26 novembre alle ore 15.00, in convocazione

Registrato presso  
l'Agenzia delle Entrate  
Ufficio Milano 2  
il 15/12/2015  
n. 57932  
Serie 1T  
Esatti € 356,00

unica a Milano, presso la sede sociale in Viale Vittorio Veneto n. 2, è stato pubblicato sul sito della Società in data 22 ottobre 2015 e pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 23 ottobre 2015;

- che per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre ad esso Presidente, i consiglieri:

.. Flavio Di Terlizzi (amministratore delegato)

.. Paolo Prati

.. Matteo Gatti;

- che sono assenti giustificati i Consiglieri:

.. Roberto De Miranda

.. Cristiana Brocchetti

.. Francesca Bazoli

.. Monica Bosco

.. Enrico Casini;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Giorgio Ravazzolo ed il sindaco effettivo Giamberto Cuzzolin;

- che è assente giustificato il sindaco effettivo Serena Caramia;

- che prende parte ai lavori il signor Giovanni Maria Fumaro-  
la quale Presidente dell'Associazione Studentesca Bocconi;

- che è inoltre presente la signora Barbara Marazzi, rappresentante designato a sensi art. 135 undecies del TUF, il quale dichiara di aver ricevuto deleghe, con istruzioni di voto ed entro il termine di legge, da:

.. Giordano Malfermo, azionista con n. 20.937 azioni, che corrispondono allo 0,207% circa del capitale sociale;

.. "GVS SRL", azionista con n. 15.841 azioni, che corrispondono allo 0,156% circa del capitale sociale;

.. Carlo Sabattini, azionista con n. 9.999 azioni, che corrispondono allo 0,099% circa del capitale sociale;


.. Gaetano Carrello, azionista con n. 4.900 azioni, che corrispondono allo 0,048% circa del capitale sociale;

.. Elisabetta Giacomello, azionista con n. 1.724 azioni, che corrispondono allo 0,017% circa del capitale sociale;

- che il capitale sociale di euro 17.414.517,14 (diciassette milioni quattrocentoquattordicimilacinquecentodiciassette virgola quattordici) è diviso in n. 10.125.000 (diecimilioneicentoventicinquemila) azioni, senza indicazione del valore nominale, delle quali n. 262.649 (duecentosessantaduemilaseicentoquarantanove) azioni di proprietà della Società e pertanto con voto sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile;

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;

- che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;



- che ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF agli intervenuti portatori di più deleghe è stato richiesto di segnalare di aver ricevuto specifiche istruzioni di voto da parte dei deleganti (art. 118 primo comma lett. c del regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificazioni, di seguito indicato come il "Regolamento Emittenti") e tutti hanno dato risposta positiva;
- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari di legge anche relativi all'informativa al pubblico e alla Consob;
- che l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano all'assemblea in proprio o per delega con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente, nonché in caso di delega, il nominativo del socio delegante e del delegato e, ove si verifichi il caso, il soggetto votante in qualità di creditore pignoratizio, riportatore o usufruttuario, sarà allegato al verbale della presente assemblea, con l'aggiornamento delle presenze durante i lavori assembleari;
- che verranno comunicate le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che l'elenco nominativo dei soggetti che, per ciascuna votazione, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati o hanno dichiarato di non votare e il relativo numero di azioni possedute, sarà allegato al verbale della presente assemblea;
- che saranno riportate a verbale le dichiarazioni di voto difforme dalle istruzioni ricevute dal Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Regolamento Emittenti;
- che secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante del capitale sociale, è il seguente:

Intestatario	% capitale sociale	N. Azioni
LEM S.p.A.	80,74%	8.175.141
Giovanna Pomarelli	5,78%	579.864;

- che non sono pervenute alla società domande scritte prima dell'assemblea;
- che, pur essendo consentito assistere alla riunione assembleare, non sono presenti esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che fino a questo momento sono presenti, in proprio o per delega, numero 9.175.335 (novemilioncentosettantacinquemilatrecentotrentacinque) azioni (comprese le azioni proprie),

pari al 90,621% (novanta virgola seicentoventuno per cento) circa delle complessive n. 10.125.000 (diecimilionicentoventicinquemila) azioni in circolazione;

- che è stata distribuita ai presenti la documentazione assembleare, con le relazioni illustrative dell'organo amministrativo sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Il Presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione a norma di legge del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno e constatando che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del giorno per cui è stata convocata.

A questo punto il Presidente:

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- informa che al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande prima e durante l'assemblea si procederà nel modo seguente: (1) a tutte le domande pervenute per iscritto prima dell'assemblea e a quelle formulate con testo scritto consegnato durante la discussione verrà data risposta, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto a cui si darà risposta unitaria; (2) alle domande formulate oralmente in sede di discussione si darà risposta al termine di tutti gli interventi;


- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate;

- chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, limitati a dieci minuti per ciascun intervento; le eventuali repliche dovranno essere contenute nel tempo massimo di tre minuti per ogni socio, come consentito dal regolamento assembleare della società;

- fa inoltre presente che nel caso in cui vengano presentate più proposte di delibera, anche nella forma di emendamenti a proposte già presentate, le stesse verranno messe in votazione secondo l'ordine di presentazione, sino all'approvazione della proposta che abbia conseguito la maggioranza di legge o di statuto;

- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano,



con rilevazione nominativa degli azionisti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;

- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione;

- avvisa che ai sensi dell'art. 10.2 del regolamento assembleare non è consentita altra registrazione audio o video dei lavori dell'assemblea;

- dichiara inoltre che è stata comunicata l'esistenza dei seguenti patti parasociali:

\*\* patto sottoscritto in data 8 giugno 2015 tra EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS S.P.A., L&B CAPITAL S.p.A. e ROOF TOP VENTURE S.R.L., avente ad oggetto (i) la risoluzione del precedente patto parasociale sottoscritto tra le medesime parti in data 17 febbraio 2015 e volto a disciplinare taluni diritti ed obblighi in relazione all'assetto proprietario ed al governo societario di MEP S.r.l. e di Alba Private Equity S.p.A. e (ii) nuovi termini e condizioni in relazione al governo societario di MEP S.r.l.;

\*\* patto sottoscritto in data 8 giugno 2015 tra EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS S.P.A., L&B CAPITAL S.p.A., ROOF TOP VENTURE S.r.l., LEM S.p.A. e PAOLO MEVIO, aggiornato in data 30 giugno 2015 con un nuovo socio, MEP S.r.l., avente ad oggetto la disciplina di taluni diritti ed obblighi in relazione all'assetto proprietario ed al governo societario di LEM S.p.A. e di Alba Private Equity S.p.A.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno.

#### PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un Amministratore ai sensi degli artt. 15.6 dello statuto e dell'art. 2386, comma 1 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.

2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifiche statutarie: Art. 1 (Costituzione e denominazione), Art. 4 (Oggetto), Art. 6 (Azioni), Art. 11 (Costituzione, competenza e deliberazioni), Art. 15 (Composizione, nomina e sostituzione), e Artt. 9 (Trasferimento), 10 (Recesso), 23 (Collegio Sindacale) e 24 (Revisione legale dei conti); delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento a tale ordine del giorno il Presidente informa:

- che le relazioni degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, sono state pubblicate sul sito internet della Società, nonché depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico con le altre modalità previste dalla legge;

- che i documenti sopra indicati sono stati inoltre distribuiti a tutti gli intervenuti e che ai sensi dell'art. 13.3

del regolamento assembleare ne sarà omessa la lettura, salvo che sia presentata specifica richiesta approvata dall'assemblea.

Si passa quindi alla discussione del primo punto dell'ordine del giorno.

In relazione al **primo punto dell'ordine del giorno in parte ordinaria**, inerente la nomina di un amministratore, il Presidente ricorda che a seguito del totale rinnovo del Consiglio di Amministrazione, deliberato dall'assemblea del 10 giugno 2015 che ha eletto nove membri per un solo esercizio, il consigliere indipendente Gianpiero Samori, candidato al primo posto della "lista di minoranza" proposta dall'azionista "Modena Capitale S.p.A.", ha rassegnato le dimissioni dalla carica in data 18 settembre 2015.


A seguito delle sue dimissioni sono rimasti in carica otto membri del Consiglio di Amministrazione su nove ed il presidente ricorda che lo Statuto, al punto 15.6, recita che *"Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ..."*.

Il Presidente informa quindi che il Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre 2015, su proposta del Comitato Nomine e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, provvedeva a cooptare il signor Enrico Casini, al secondo posto della "lista di minoranza", con scadenza della carica a questa assemblea.

Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, non dovendosi rinnovare l'intero Consiglio, per la nomina assembleare dell'amministratore si applica l'art. 15.6 dello Statuto sopra richiamato, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, invita a deliberare - nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 15.6 dello Statuto - in merito alla nomina di un amministratore per la reintegrazione del Consiglio, confermando e mantenendo il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione determinato dall'assemblea del 10 giugno 2015 in nove consiglieri.

L'amministratore che verrà nominato dall'assemblea scadrà insieme al Consiglio di Amministrazione in carica ovvero con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 ed i suoi compensi saranno quelli deliberati dall'assemblea del 10 giugno 2015, come ripartiti successivamente dal Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2015,



pubblicati nella Relazione sulla Remunerazione 2014, che si trova sul sito internet della Società.

Si procede pertanto a presentare per la candidatura a nono membro del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15.6, in ordine progressivo, di volta in volta, dalla "lista di minoranza" a cui apparteneva l'ex Amministratore Samori, a cui si rimanda per la presentazione dei candidati ed i loro requisiti, per primo l'Amministratore cooptato Enrico Casini e, qualora questi non venisse confermato, gli altri membri della medesima lista in ordine progressivo.

Il Presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, dopodiché aprirà la discussione.

Su invito del Presidente io Notaio dò lettura della proposta di delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

**Delibera 1 - nomina di un amministratore**

*"L'assemblea degli Azionisti di Alba Private Equity S.p.A.,  
- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,  
- condivise le motivazioni di tale proposta,  
delibera*

*di nominare Enrico Casini nato a Castel San Giovanni il 6 ottobre 1955, C.F. CSN NRC 55R06 C261Q, quale consigliere cosiddetto "di minoranza" ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, ossia per la medesima durata dei consiglieri attualmente in carica."*

Il Presidente dà quindi inizio alla discussione, comunicando che la stessa si svolgerà nel seguente modo: verranno raccolte tutte le domande specifiche e poi, anche per rendere più efficaci le risposte, non si risponderà in sequenza, ma cercando di andare dal generale al particolare, seguendo le domande poste. Apre quindi il dibattito.

Nessuno chiede la parola.

A questo punto il rappresentante del socio "LEM S.p.A." esce dalla sala ove si svolgono i lavori assembleari.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di nomina dei candidati della "lista di minoranza" in ordine progressivo di presentazione.

Il Presidente, prendendo atto che al secondo posto della lista di minoranza si trova Enrico Casini, amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre 2015, pone ai voti la sua proposta di nomina.

Si aprono quindi le operazioni di voto.

Il Presidente comunica che al momento sono presenti, in proprio o per delega, soggetti legittimati al voto portatori di n. 737.545 (settecentotrentasettemilacinquecentoquarantacinque) azioni, pari al 7,478% (sette virgola quattrocentosettantotto per cento) circa del capitale sociale con diritto di

voto.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere voto favorevole.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere voto contrario.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere la propria astensione.

Al termine della votazione si dà atto del seguente risultato:

\* non votanti: n. 53.401 (cinquantatremilaquattrocentouno) azioni e precisamente Giordano Malfermo, n. 20.937 (ventimilanovecentotrentasette) azioni, "GVS SRL", n. 15.841 (quindicimilaottocentoquarantuno) azioni, Carlo Sabattini, n. 9.999 (novemilanovecentonovantanove) azioni, Gaetano Carrello, n. 4.900 (quattromilanovecento) azioni ed Elisabetta Giacomello, n. 1.724 (millesettecentoventiquattro) azioni;

\* favorevoli: n. 78 (settantotto) azioni e precisamente Simona Caterina Roscio, n. 78 (settantotto) azioni;

\* contrari: n. 684.066 (seicentottantaquattromilasessantasei) azioni e precisamente Giovanna Pomarelli, n. 579.864 (centosettantanovecimilaottocentosessantaquattro) azioni, Cesare Gino Bevilacqua, n. 36.547 (trentaseimilacinquecentoquarantasette) azioni, Andrea Gatti, n. 5.155 (cinquemilacentocinquantacinque) azioni e "Immobiltec S.p.A.", n. 62.500 (sessantaduemilacinquecento) azioni;

\* astenuti: nessuno.

Dichiara quindi che la proposta non è approvata.

Il Presidente, prendendo atto che il candidato Enrico Casini non è stato nominato, propone per la nomina il candidato posto al terzo posto della lista di minoranza, Guido Bolzoni, indipendente e pone ai voti la sua proposta di nomina.

Si aprono quindi le operazioni di voto.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere voto favorevole.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere voto contrario.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere la propria astensione.


Al termine della votazione si dà atto del seguente risultato:

\* non votanti: n. 53.401 (cinquantatremilaquattrocentouno) azioni e precisamente Giordano Malfermo, n. 20.937 (ventimilanovecentotrentasette) azioni, "GVS SRL", n. 15.841 (quindicimilaottocentoquarantuno) azioni, Carlo Sabattini, n. 9.999 (novemilanovecentonovantanove) azioni, Gaetano Carrello, n. 4.900 (quattromilanovecento) azioni ed Elisabetta Giacomello, n. 1.724 (millesettecentoventiquattro) azioni;

\* favorevoli: nessuno;

\* astenuti: n. 78 (settantotto) azioni e precisamente Simona Caterina Roscio, n. 78 (settantotto) azioni;

\* contrari: n. 684.066 (seicentottantaquattromilasessantasei) azioni e precisamente Giovanna Pomarelli, n. 579.864 (cinque-



centosettantanovemilaottocentosessantaquattro) azioni, Cesare Gino Bevilacqua, n. 36.547 (trentaseimilacinquecentoquarantasette) azioni, Andrea Gatti, n. 5.155 (cinquemilacentocinquantacinque) azioni e "Immobiltec S.p.A.", n. 62.500 (sessantaduemilacinquecento) azioni.

Dichiara quindi che la proposta non è approvata.

A questo punto prende la parola il Consigliere di Amministrazione Matteo Gatti il quale, preso atto della volontà espressa dai soci di non votare per alcuno dei membri della lista di minoranza, propone al fine di abbreviare i tempi di effettuare un'unica votazione per tutti i membri della lista di minoranza.

Il Presidente chiede quindi ai soci di esprimersi circa la proposta avanzata dal Dott. Matteo Gatti ed in particolare chiede ai soci se essi siano favorevoli a procedere con un'unica votazione con la quale si stabilisca di non eleggere quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società alcuno dei membri della lista di minoranza.

Si aprono quindi le operazioni di voto.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere voto favorevole.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere voto contrario.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere la propria astensione.

Al termine della votazione si dà atto del seguente risultato:

\* non votanti: n. 53.401 (cinquantatremilaquattrocentouno) azioni e precisamente Giordano Malfermo, n. 20.937 (ventimilanovecentotrentasette) azioni, "GVS SRL", n. 15.841 (quindici-milaottocentoquarantuno) azioni, Carlo Sabbattini, n. 9.999 (novemilanovecentonovantanove) azioni, Gaetano Carrello, n. 4.900 (quattromilanovecento) azioni ed Elisabetta Giacomello, n. 1.724 (millesettecentoventiquattro) azioni;

\* favorevoli: n. 684.144 (seicentottantaquattromilacentoquarantaquattro) azioni e precisamente Giovanna Pomarelli, n. 579.864 (cinquecentosettantanovemilaottocentosessantaquattro) azioni, Cesare Gino Bevilacqua, n. 36.547 (trentaseimilacinquecentoquarantasette) azioni, Andrea Gatti, n. 5.155 (cinquemilacentocinquantacinque) azioni, "Immobiltec S.p.A.", n. 62.500 (sessantaduemilacinquecento) azioni e Simona Caterina Roscio, n. 78 (settantotto) azioni;

\* astenuti: nessuno;

\* contrari: nessuno.

Dichiara quindi che la proposta è approvata.

Preso atto di quanto deliberato dall'assemblea, il Presidente chiede quindi ai soci se vi sono altre proposte in ordine alla nomina di un amministratore in sostituzione del consigliere indipendente Gianpiero Samorì.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente prende atto che nessun candidato è stato nomi-

nato e pertanto constatata che il Consiglio di Amministrazione rimarrà di 8 (otto) membri fino alla prossima assemblea, che presumibilmente sarà convocata intorno ad aprile 2016, per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

A questo punto il rappresentante del socio "LEM S.p.A." rientra nella sala ove si svolgono i lavori assembleari.

Si passa alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno.

In relazione al **secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria**, inerente la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie il Presidente ricorda che tale richiesta riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.


Inoltre il Presidente rende noto che l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui alla presente proposta dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie detenute dalla Società alla data della delibera assembleare autorizzativa.

Il Presidente ricorda quindi che il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 10.125.000 azioni interamente liberate e prive del valore nominale, ed è pari a euro 17.414.517,14 interamente versato, e la Società ha già in portafoglio n. 262.649 azioni proprie pari al 2,594% circa del capitale sociale, acquisite in esecuzione dell'autorizzazione assembleare del 20 maggio 2014 (scaduta in data 10.06.2015, ovvero alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014) e rimanda alla relazione illustrativa per tutte le informazioni utili agli azionisti per prendere una ponderata decisione.

Il Presidente ricorda quindi che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per il termine massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile (alla data della presente relazione stabilito dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile in massimi 18 mesi dalla data in cui l'assemblea adotta la corrispondente deliberazione), mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali.

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha proposto ai soci che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati ad un corrispettivo unitario che non potrà comunque discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Per quanto riguarda l'alienazione delle azioni proprie, que-



sta potrà essere effettuata al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Il Presidente chiede quindi a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione.

Su invito del Presidente io Notaio dò lettura della proposta di delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

**Delibera 2 - autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie**

*"L'assemblea degli Azionisti di Alba Private Equity S.p.A., .. avute presenti le disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter del cod. civ., dell'articolo 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti;*

*.. preso atto che, alla data odierna, la Società ha già in portafoglio n. 262.649 azioni proprie pari al 2,594% del capitale sociale, acquisite in esecuzione dell'autorizzazione assembleare del 20 maggio 2014 (scaduta in data 10.06.2015, ovvero alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014);*

*\*\* constatata l'opportunità di concedere l'autorizzazione a eseguire operazioni di acquisto e di disposizione delle azioni proprie, per i fini e con le modalità illustrate nella relazione degli Amministratori (la "Relazione");*

**delibera**

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, per il termine massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile (alla data della presente relazione stabilito dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile in massimi 18 mesi dalla data in cui l'assemblea adotta la corrispondente deliberazione) e per tutte le finalità indicate nella Relazione, ad acquistare azioni ordinarie della Società in una o più volte, sino a un numero massimo di azioni proprie tale da non eccedere il limite massimo di tempo in tempo previsto dalla normativa di legge e regolamentare avuto anche riguardo alle azioni proprie eventualmente possedute dalla Società stessa a tale data sia direttamente, sia indirettamente, tramite sue società controllate, delegando al consiglio stesso - e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro - i più ampi poteri (ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali) affinché, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi e i piani di investimento della Società, esegua tali operazioni di acquisto secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa pro tempore vigente (anche per il tramite di so-

cietà controllate) da individuarsi, di volta in volta, a propria discrezione a seconda delle finalità perseguite, ad un corrispettivo unitario che non potrà comunque discostarsi né in diminuzione né in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, delegando allo stesso - e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro i più ampi poteri (ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali), ad alienare e/o comunque disporre di tutte le azioni proprie in portafoglio, anche prima del completamento degli acquisti nell'importo massimo autorizzato con le presenti deliberazioni, in una o più volte ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, per tutte le finalità di cui alla Relazione e mediante l'adozione qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa pro tempore vigente (anche per il tramite di società controllate) da individuarsi, di volta in volta, a propria discrezione a seconda delle finalità perseguite, stabilendo altresì di volta in volta il prezzo di cessione e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte tali azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite;


3. di effettuare ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza della normativa pro tempore vigente e dei principi contabili applicabili;

4. di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e delle autorizzazioni ivi previste.".

Il Presidente dà inizio alla discussione.

Prende la parola il signor Eugenio Roscio, nella sua qualità di delegato dell'azionista Simona Caterina Roscio, il quale facendo presente che di norma gli scopi sottostanti alla proposta di acquisto di azioni proprie consistono nella necessità di sostenere il prezzo delle azioni in Borsa ovvero consentire operazioni di acquisizione di altre società, chiede al Presidente quale sia la ratio di tale proposta per la Società essendo la stessa detenuta per circa il 90% (novanta per cento) da due soli azionisti.

Suggerisce quindi al Consiglio di Amministrazione di valutare l'opportunità di procedere al delisting delle azioni emesse dalla Società e sottolinea infine come le ultime operazioni poste in essere dal Consiglio non abbiano riscosso successo.



Prende la parola il Presidente il quale sottolinea come la proposta di delibera sia volta a consentire ampia discrezionalità al Consiglio di Amministrazione al fine di cogliere eventuali opportunità che si presentassero ivi comprese quelle relative alla necessità di evitare brusche ed irragionevoli variazioni del valore delle azioni della Società e ciò nell'interesse di tutti i soci ed in particolare dei soci di minoranza.

Sulla proposta di delisting fa presente che detta operazione esula dalle competenze del Consiglio di Amministrazione e che dovrà eventualmente essere oggetto di valutazione da parte dei soci.

Il Presidente ricorda infine che l'attuale Consiglio di Amministrazione è in carica da pochi mesi e che quindi non deve essere ritenuto responsabile per le operazioni effettuate in passato da altri amministratori.

Il signor Eugenio Roscio, nella sua qualità di delegato dell'azionista Simona Caterina Roscio, si dichiara soddisfatto delle risposte del Presidente.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Presidente apre quindi le operazioni di voto.

Il Presidente comunica che al momento sono presenti, in proprio o per delega, soggetti legittimati al voto portatori di n. 8.912.686 (ottomilioninovecentododicimilaseicentottanta-sei) azioni, pari al 90,37% (novanta virgola trentasette per cento) circa del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere voto favorevole.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere voto contrario.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere la propria astensione.

Al termine della votazione si dà atto che l'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è approvata.

A questo punto il rappresentante del socio Simone Caterina Roscio esce dalla sala ove si svolgono i lavori assembleari.

Si passa alla discussione del primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria.

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria**, inerente la parte straordinaria dell'assemblea, il Presidente ricorda ai presenti le proposte del Consiglio di Amministrazione relative ad alcune modifiche statutarie:

(i) **la modifica dell'art. 1 dello Statuto in tema di variazione della denominazione sociale da "Alba Private Equity S.p.A." (in sigla "APE S.p.A.") in "Alba S.p.A." oppure "Elixia S.p.A.";**

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, ricorda che nel corso del 2014 è entrata in vigore una direttiva

va europea, la c.d. Alternative Investment Fund Managers Directive ("AIFMD"), che prevede, da un lato, che tutti i soggetti che esercitano attività di investimento siano preventivamente autorizzati da Banca d'Italia e siano sottoposti a vigilanza da parte della medesima con tutti gli oneri organizzativi ed i costi che ciò comporta e, dall'altro lato, specifica che restano escluse dall'ambito di applicazione della AIFMD le c.d. società di partecipazione finanziaria di cui all'art. 32 quater del TUF.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che l'Emittente svolge un'attività che si concretizza come attività tipica di una società di partecipazione finanziaria, gli Amministratori hanno ritenuto di proporre la variazione della denominazione sociale (e di conseguenza dell'art. 1 dello Statuto) la quale contenendo il binomio "Private Equity", potrebbe evocare lo svolgimento di attività di *private equity* ai sensi della AIFMD.

Il Presidente ricorda che sono stati proposti dal Consiglio di Amministrazione le seguenti denominazioni alternative: "Alba S.p.A." o "Elixia S.p.A.".

Il Presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, dopodiché aprirà la discussione.

Io Notaio dò quindi lettura della proposta di delibera.

**Delibera 3 - Modifica Art. 1 (Costituzione e denominazione) dello Statuto - denominazione sociale**

*"L'assemblea degli Azionisti di Alba Private Equity S.p.A.,*

*- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,*

*- condivise le motivazioni di tale proposta,*

*delibera*

*1. di modificare la denominazione in "Alba S.p.A.";*

*2. di modificare l'art. 1 dello Statuto, nel testo proposto nella Relazione Illustrativa."*

Il Presidente dà inizio alla discussione.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente apre quindi le operazioni di voto.

Il Presidente comunica che al momento sono presenti, in proprio o per delega, soggetti legittimati al voto portatori di n. 8.912.608 (ottomilioninovecentododicimilaseicentootto) azioni, pari al 90,37% (novanta virgola trentasette per cento) circa del capitale sociale con diritto di voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

\* non votanti: n. 46.777 (quarantaseimilasettecentosettanta-sette) azioni e precisamente Giordano Malfermo, n. 20.937 (ventimilanovecentotrentasette) azioni, "GVS SRL", n. 15.841 (quindicimilaottocentoquarantuno) azioni e Carlo Sabattini, n. 9.999 (novemilanovecentonovantanove) azioni;

\* favorevoli: n. 8.865.831 (ottomilioniottocentosessantacinquemilaottocentotrentuno) azioni e precisamente "LEM S.p.A."



n. 8.175.141 (ottomilionicentosestantacinquemilacentoquarantuno) azioni, Giovanna Pomarelli, n. 579.864 (cinquecentosettantanovemilaottocentosessantaquattro) azioni, Cesare Gino Bevilacqua, n. 36.547 (trentaseimilacinquecentoquarantasette) azioni, Andrea Gatti, n. 5.155 (cinquemilacentocinquantacinque) azioni, "Immobiltec S.p.A.", n. 62.500 (sessantaduemilacinquecento) azioni, Gaetano Carrello, n. 4.900 (quattromilanovecento) azioni ed Elisabetta Giacomello, n. 1.724 (millesettecentoventiquattro) azioni;

\* contrari: nessuno;

\* astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è approvata.

**(ii) la modifica dell'art. 4 dello Statuto concernente la riformulazione dell'oggetto sociale;**

Il Presidente ricorda che la Società non svolgendo la tipica attività di *Investment Company* non dovrebbe rientrare nella normativa introdotta dall'AIFMD, ovvero non dovrebbe essere preventivamente autorizzata da Banca d'Italia all'esercizio di tale attività, con conseguente sottoposizione alla vigilanza della medesima Autorità di Vigilanza.

L'attività effettivamente svolta si concretizza, al contrario, come attività tipica di una società di partecipazione finanziaria di cui all'art. 32-quater, comma 2, TUF, in quanto consiste nell'assunzione di partecipazioni in altre imprese con finalità di stabile investimento, pertanto si rende opportuno modificare l'art. 4 dello Statuto che descrive l'oggetto sociale, al fine, da un lato, (i) di riflettere al meglio lo scopo e l'attività concretamente perseguiti dall'Emittente e, dall'altro, (ii) di recepire un adeguamento normativo nel frattempo intervenuto.

La proposta di modifica dell'oggetto sociale viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea, in forma alternativa e segnatamente:

i) un'ipotesi sub A), recante in aggiunta alle integrazioni finalizzate a chiarire che l'Emittente non svolge attività "riservata" sulla base delle ultime novità normative, l'eliminazione, tra l'altro, all'art. 4.7 dello Statuto, dei "limiti alla concentrazione del rischio" e, più in generale, delle regole in materia di investimenti (i "**Limiti**"), inseriti in Statuto ai fini dell'ammissione a quotazione, in quanto all'epoca erano imposti dal Regolamento dei Mercati organizzati e Gestiti di Borsa Italiana. L'eliminazione di tali Limiti, pur non determinando una modifica dell'oggetto sociale in sé considerato, comporterebbe una variazione dei criteri operativi cui gli amministratori devono attenersi per realizzare l'attività di assunzione di partecipazioni in altre imprese; di conseguenza - ai sensi dell'art. 11 dello Statuto - tale modifica dovrà essere approvata in sede di assemblea straordinaria, con un quorum rinforzato del 90% del capitale sociale e ove adottata, darà luogo, ai sensi dell'art. 2437,

comma 1, lettera a), al diritto di recesso del socio assente, astenuto o dissenziente;

ii) un'ipotesi sub B), recante unicamente le integrazioni finalizzate a chiarire che l'Emittente non svolge attività "riservata" sulla base delle ultime novità normative, ma non l'eliminazione dei Limiti. Tale modifica non richiederà pertanto in sede di assemblea straordinaria il quorum rinforzato del 90% del capitale sociale e ove adottata, non darà luogo, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a) c.c., al diritto di recesso del socio assente, astenuto o dissenziente.

Il Presidente propone in via prioritaria l'approvazione della proposta di modifica all'art. 4 dello Statuto sub A); qualora non si riuscisse a raggiungere in sede di assemblea straordinaria il quorum rinforzato del 90% del capitale sociale e dunque non fosse possibile deliberare la modifica all'art. 4 dello Statuto sub A), propone, in via subordinata, l'approvazione della proposta di modifica all'art. 4 dello Statuto sub B).

Il Presidente chiede quindi a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, dopodiché aprirà la discussione.

Io Notaio dò quindi lettura della proposta di delibera.

**Delibera 4a - Modifica Art. 4 (Oggetto)**

*"L'assemblea degli Azionisti di Alba Private Equity S.p.A.,  
- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e  
le proposte ivi formulate,  
- condivise le motivazioni di tale proposta,  
delibera*

*1. di modificare l'art. 4 dello Statuto, nel testo proposto nella Relazione Illustrativa;*

*2. di autorizzare il Presidente del consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, ad eseguire ogni adempimento - formale e/o sostanziale - avente ad oggetto la procedura finalizzata a garantire l'esercizio del diritto di recesso da parte degli aventi diritto ai sensi della Relazione."*

Il Presidente dà inizio alla discussione.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente apre quindi le operazioni di voto.


Il Presidente comunica che al momento sono presenti, in proprio o per delega, soggetti legittimati al voto portatori di n. 8.912.608 (ottomilioninovecentododicimilaseicentootto) azioni, pari al 90,37% (novanta virgola trentasette per cento) circa del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere voto favorevole.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere voto contrario.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere la propria astensione.

Al termine della votazione si dà atto che l'assemblea approva all'unanimità.



Il Presidente dichiara quindi che la proposta è approvata.  
(iii) **la modifica dell'art. 6 dello Statuto concernente l'introduzione di un nuovo paragrafo (6.7), al fine di procedere ad un innalzamento della soglia (dal 30% al 40%) delle offerte pubbliche obbligatorie, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 58/1998 ("TUF") e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto con l'introduzione di un nuovo paragrafo 6.7.**

Il Presidente ricorda all'assemblea che è stata introdotta una modifica all'art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria) del TUF, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014 n. 91 (c.d. "Decreto Legge Competitività") convertito in legge con Legge 11 agosto 2014 n. 116 che concede, tra l'altro, alle piccole e medie imprese cc.dd. "PMI", categoria nella quale rientra la Società, la possibilità di prevedere nel proprio Statuto una soglia di partecipazione al capitale sociale o di diritti di voto oltre le quali scatta l'obbligo di promuovere un'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) diversa da quella di legge. Tale soglia, in particolare, può ora essere discrezionalmente fissata dall'Assemblea, dall'originario 30% (trenta per cento), in una percentuale compresa tra il 25% (venticinque per cento) e il 40% (quaranta per cento).

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione propone di procedere ad un innalzamento della suddetta soglia di rilevanza al 40% (quaranta per cento), ritenendo che tale modifica possa in linea di principio costituire un'opportunità per attrarre investimenti e favorire l'ingresso nel capitale di nuovi soggetti e, più in generale, per aumentare il grado di contendibilità della Società.

Tale modifica, ai sensi di legge, attribuisce agli azionisti che non concorrono all'assunzione della deliberazione, il diritto di recesso.

Il Presidente chiede quindi a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione di modifica dell'art. 6 dello Statuto, dopodiché aprirà la discussione.

Io Notaio dò lettura della proposta di delibera.

**Delibera 5 - Modifica Art. 6 (Azioni)**

*"L'assemblea degli Azionisti di Alba Private Equity S.p.A.,  
- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,  
- condivise le motivazioni di tale proposta,  
delibera*

- 1. di modificare l'art. 6 dello Statuto, nel testo proposto nella Relazione Illustrativa;*
- 2. di autorizzare il Presidente del consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, ad eseguire ogni adempimento - formale e/o sostanziale - avente ad oggetto la procedura finalizzata a garantire l'esercizio del diritto di recesso da parte degli aventi diritto ai sensi della Relazione."*

Il Presidente dà inizio alla discussione.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente apre quindi le operazioni di voto.

Il Presidente comunica che al momento sono presenti, in proprio o per delega, soggetti legittimati al voto portatori di n. 8.912.608 (ottomilioninovecentododicimilaseicentootto) azioni, pari al 90,37% (novanta virgola trentasette per cento) circa del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere voto favorevole.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere voto contrario.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere la propria astensione.

Al termine della votazione si dà atto che l'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è approvata.

**(iv) la modifica all'art. 11 dello Statuto finalizzata ad eliminare i quorum rinforzati previsti per le modifiche all'oggetto sociale;**

Il Presidente ricorda all'assemblea che nel 2008 la Società ha quotato le proprie azioni sul segmento MIV organizzato e gestito da Borsa Italiana e conformemente a quanto statuiva il Regolamento di Borsa Italiana al momento della quotazione, la Società ha adottato una previsione statutaria che prevedeva - e tutt'ora prevede - un quorum deliberativo qualificato del 90% del capitale sociale avente diritto di voto per l'adozione di deliberazioni concernenti (i) la modifica dell'oggetto sociale di cui all'art. 4 e (ii) la modifica del quorum qualificato di cui alla precedente lettera a).

In considerazione del fatto che:

(i) tale disposizione non è più presente nel regolamento del MIV per le società che hanno avuto accesso a suddetto mercato dall'anno 2010;

(ii) essa non è più, quindi, una condizione per la quotazione sul MIV;

(iii) il raggiungimento di tale soglia risulta particolarmente difficile da realizzare per una società quotata con azionariato diffuso;


il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, propone l'eliminazione di tale previsione che consentirebbe all'Assemblea di assumere decisioni in merito all'adozione di modifiche statutarie con i quorum previsti dal codice civile.

Il Presidente chiede quindi a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione di modifica dell'art. 11 dello Statuto, dopodiché aprirà la discussione.

Io Notaio dò lettura della proposta di delibera.

**Delibera 6 - Modifica Art. 11 (Costituzione, competenza e deliberazioni)**

*"L'assemblea degli Azionisti di Alba Private Equity S.p.A.,  
- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e*



le proposte ivi formulate,  
- condivise le motivazioni di tale proposta,  
delibera

.. di modificare l'art. 11 dello Statuto, nel testo proposto nella Relazione Illustrativa."

Il Presidente dà inizio alla discussione.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente apre quindi le operazioni di voto.

Il Presidente comunica che al momento sono presenti, in proprio o per delega, soggetti legittimati al voto portatori di n. 8.912.608 (ottomilioninovecentododicimilaseicentootto) azioni, pari al 90,37% (novanta virgola trentasette per cento) circa del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere voto favorevole.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere voto contrario.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere la propria astensione.

Al termine della votazione si dà atto che l'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è approvata.

**(v) la modifica all'art. 15 dello Statuto al fine di chiarire il contenuto del regolamento di funzionamento del consiglio e i requisiti degli amministratori indipendenti, riformulare i meccanismi di nomina del consiglio, di sostituzione di un consigliere dimissionario e la clausola "simul stabunt simul cadent" con conseguente modifica dell'art. 15 dello Statuto;**

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, propone di modificare il paragrafo 15.4 dello Statuto al fine di eliminare, tra i contenuti del regolamento di funzionamento del consiglio, le previsioni relative al compimento di operazioni con parti correlate, essendo tale materia disciplinata da un regolamento ad hoc adottato dall'Emittente.

Il Presidente, sempre a nome del Consiglio di Amministrazione, propone di modificare il paragrafo 15.5 dello Statuto al fine di:

.. chiarire quali siano i requisiti che devono possedere gli amministratori dell'Emittente per essere qualificati "indipendenti";

.. chiarire le modalità di inserimento dei candidati nelle liste con riferimento ai requisiti di indipendenza;

.. riformulare in modo più chiaro il meccanismo di funzionamento del voto di lista.

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, propone poi di modificare la formulazione del paragrafo 15.6 dello Statuto, che regola i meccanismi di sostituzione dell'amministratore dimissionario al fine di:

.. garantire che, ove l'amministratore dimissionario sia espressione della minoranza, l'Assemblea chiamata a confermare

l'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o nominare un altro Amministratore in sua sostituzione, scelga il nuovo membro del Consiglio tra candidati presentati da soci non facenti capo al socio di maggioranza e

.. chiarire le modalità di presentazione di eventuali candidature da parte dei soci.

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, propone quindi di modificare il paragrafo 15.7 dello Statuto al fine di articolare con maggior chiarezza il meccanismo di funzionamento della clausola cosiddetta "*simul stabunt simul cadent*", la quale dispone che venendo meno la maggioranza degli amministratori si intende dimissionario l'intero Consiglio che - convocherà senza indugio l'Assemblea per il rinnovo totale dello stesso ed i cui membri - resteranno, ai sensi di legge, in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea.

Il Presidente chiede quindi a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione di modifica dell'art. 15 dello Statuto, dopodiché aprirà la discussione.

Io Notaio dò quindi lettura della proposta di delibera.

**Delibera 7 - Modifica Art. 15 (Composizione, nomina e sostituzione)**

*"L'assemblea degli Azionisti di Alba Private Equity S.p.A.,  
- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e  
le proposte ivi formulate,  
- condivise le motivazioni di tale proposta,  
delibera*

*.. di modificare l'art. 15 dello Statuto, nel testo proposto nella Relazione Illustrativa."*

Il Presidente dà inizio alla discussione.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente apre quindi le operazioni di voto.

Il Presidente comunica che al momento sono presenti, in proprio o per delega, soggetti legittimati al voto portatori di n. 8.912.608 (ottomilioninovecentododicimilaseicentootto) azioni, pari al 90,37% (novanta virgola trentasette per cento) circa del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere voto favorevole.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere voto contrario.


Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere la propria astensione.

Al termine della votazione si dà atto che l'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è approvata.

**(vi) la modifica degli articoli 9, 10, 23 e 24 al fine di correggere imperfezioni e refusi.**

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, propone:



.. l'eliminazione all'art. 9 dello Statuto (Trasferimento), dei paragrafi 9.1 e 9.3 in quanto, essendo la Società un emittente con titoli quotati, come specificato al paragrafo 9.2, le azioni sono liberamente trasferibili e, ai fini del trasferimento delle azioni da parte di un socio, non è richiesta l'effettuazione di alcuna comunicazione ai fini dell'esercizio di una eventuale prelazione;

.. di modificare l'art. 10 (Recesso) dello Statuto al fine di correggere un'improprietà lessicale al paragrafo 10.2, sostituendo un "pertanto" con un "tuttavia";

.. di modificare l'art. 23.8 (Collegio Sindacale) dello Statuto che riporta, tra l'altro, l'obbligo *ex lege* del Collegio Sindacale di informare senza indugio l'Autorità di Vigilanza circa tutti i fatti o gli atti relativi di cui venga a conoscenza e che possano costituire, in relazione all'Emittente, una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività finanziaria, al fine di chiarire che tali obblighi di segnalazione devono essere assolti nei confronti di Consob (alla cui vigilanza la Società è soggetta) e non alla Banca d'Italia (come erroneamente indicato);

.. di modificare l'art. 24 (Recesso) dello Statuto al fine di correggere un refuso contenuto nel titolo dell'articolo, dove erroneamente è riportata la parola "contabile".

Il Presidente chiede quindi a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione di modifica degli artt. 9, 10, 23 e 24 dello Statuto, dopodiché aprirà la discussione.

Io Notaio dò quindi lettura della proposta di delibera.

**Delibera 8 - Modifica Artt. Statutari: Art. 9 (Trasferimento), Art. 10 (Recesso), Art. 23 (Collegio Sindacale), Art. 24 (Revisione legale dei conti)**

*"L'assemblea degli Azionisti di Alba Private Equity S.p.A.,  
- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,  
- condivise le motivazioni di tale proposta,  
delibera*

- 1. di modificare l'art. 9 dello Statuto, nel testo proposto nella Relazione Illustrativa;*
- 2. di modificare l'art. 10 dello Statuto, nel testo proposto nella Relazione Illustrativa;*
- 3. di modificare l'art. 23 dello Statuto, nel testo proposto nella Relazione Illustrativa,*
- 4. di modificare l'art. 24 dello Statuto, nel testo proposto nella Relazione Illustrativa.*
- 5. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto deliberato ad ogni punto all'ordine del giorno, attribuendo al Presidente del consiglio di amministrazione con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel*

*Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili."*

Il Presidente dà inizio alla discussione.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente apre quindi le operazioni di voto.

Il Presidente comunica che al momento sono presenti, in proprio o per delega, soggetti legittimati al voto portatori di n. 8.912.608 (ottomilioninovecentododicimilaseicentootto) azioni, pari al 90,37% (novanta virgola trentasette per cento) circa del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere voto favorevole.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere voto contrario.

Il Presidente invita dunque ad alzare la mano per esprimere la propria astensione.

Al termine della votazione si dà atto che l'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è approvata.

Il Presidente consegna a me Notaio:


- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti in assemblea che al presente verbale si allega, firmato dal componente e da me Notaio, sotto la lettera "A";
- l'elenco contenente l'esito delle votazioni che al presente verbale si allega, firmato dal componente e da me Notaio, sotto la lettera "B";
- le relazioni degli amministratori redatte ai sensi dell'art. 125 del TUF che al presente verbale si allega, firmato dal componente e da me Notaio, sotto la lettera "C";
- il nuovo testo dello statuto sociale che al presente verbale si allega, firmato dal componente e da me Notaio, sotto la lettera "D".

Il componente esonera me Notaio dalla lettura degli allegati. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, accertato il risultato delle votazioni, dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore 16,15.

Del presente atto ho dato lettura al componente, il quale da me richiesto lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su dodici fogli per pagine quarantaquattro e e fin qui della quarantacinquesima a macchina ed in piccola parte a mano da me Notaio.

F.to: Michele CAPPONE  
Simone CHIANTINI notaio









## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	POMARELLI GIOVANNA		ROMERSA GIANCARLO		579.864	5,727	15,00						
2	BEVILACQUA CESARE GINO		ROMERSA GIANCARLO		36.547	0,361	15,00						
3	IMMOBILTEC S.P.A.		ROMERSA GIANCARLO		62.500	0,617	15,00						
4	GATTI ANDREA			5.155		0,051	15,00						
5	ROSCIO SIMONA CATERINA		ROSCIO EUGENIO		78	0,001	15,00						
6	LEM	ROCCO GIORGIO		8.175.141		80,742	15,00	15,28					
7	GVS SRL		MARAZZI BARBARA		15.841	0,156	15,00						
8	SABATTINI CARLO		MARAZZI BARBARA		9.999	0,099	15,00						
9	MALFERMO GIORDANO		MARAZZI BARBARA		20.937	0,207	15,00						
10	CARRELLO GAETANO		MARAZZI BARBARA		4.900	0,048	15,00						
11	GIACOMELLO ELISABETTA		MARAZZI BARBARA		1.724	0,017	15,00						
12	ALBA PRIVATE EQUITY			262.649		2,594	15,00						

Totale azioni in proprio	267.804
Totale azioni per delega	732.390
Totale generale azioni	1.000.194
% sulle azioni ord.	9,878

persone fisicamente presenti in sala: 5

*M. del Capri*





## ELENCO INTERVENUTI


N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	POMARELLI GIOVANNA		ROMERSA GIANCARLO		579.864	5,727	15,00						
2	BEVILACQUA CESARE GINO		ROMERSA GIANCARLO		36.547	0,361	15,00						
3	IMMOBILTEC S.P.A.		ROMERSA GIANCARLO		62.500	0,617	15,00						
4	GATTI ANDREA			5.155		0,051	15,00						
5	ROSCIO SIMONA CATERINA		ROSCIO EUGENIO		78	0,001	15,00						
6	LEM		ROCCO GIORGIO	-- 8.175.141		80,742	15,00	15,28			15,37		
7	GVS SRL		MARAZZI BARBARA		15.841	0,156	15,00						
8	SABATTINI CARLO		MARAZZI BARBARA		9.989	0,099	15,00						
9	MALFERMO GIORDANO		MARAZZI BARBARA		20.937	0,207	15,00						
10	CARRELLO GAETANO		MARAZZI BARBARA		4.900	0,048	15,00						
11	GIACOMELLO ELISABETTA		MARAZZI BARBARA		1.724	0,017	15,00						
12	ALBA PRIVATE EQUITY			262.649		2,594	15,00						

Totale azioni in proprio	8.442.945
Totale azioni per delega	732.390
Totale generale azioni	9.175.335
% sulle azioni ord.	90,621

persone fisicamente presenti in sala: 6

*M. L. C. Capri*




## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	POMARELLI GIOVANNA		ROMERSA GIANCARLO		578.864	5,727	15,00						
2	BEVILACQUA CESARE GINO		ROMERSA GIANCARLO		36.547	0,361	15,00						
3	IMMOBILTEC S.P.A.		ROMERSA GIANCARLO		62.500	0,617	15,00						
4	GATTI ANDREA			5.155		0,051	15,00						
5	ROSCIO SIMONA CATERINA		ROSCIO EUGENIO		78	0,001	15,00	15,51					
6	LEM	ROCCO GIORGIO		8.175.141		80,742	15,00	15,28	15,37				
7	GVS SRL		MARAZZI BARBARA		15.841	0,156	15,00						
8	SABATTINI CARLO		MARAZZI BARBARA		9.999	0,099	15,00						
9	MALFERMO GIORDANO		MARAZZI BARBARA		20.937	0,207	15,00						
10	CARRELLO GAETANO		MARAZZI BARBARA		4.900	0,048	15,00						
11	GIACOMELLO ELISABETTA		MARAZZI BARBARA		1.724	0,017	15,00						
12	ALBA PRIVATE EQUITY			282.649		2,594	15,00						

Totale azioni in proprio	8.442.945
Totale azioni per delega	732.312
Totale generate azioni	9.175.257
% sulle azioni ord.	90,620

persone fisicamente presenti in sala: 5

MEC Coppe




1

# ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 26 novembre 2015

Punto 1 ordinaria - Nomina Amministratore Enrico Casini



## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	1.000.194	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	684.144	68,401%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	78	0,008%	0,001%
Contrari	684.066	68,393%	6,936%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	53.401	5,339%	0,541%
Azioni proprie (voto sospeso)	262.649	26,260%	
<b>Totale</b>	<b>1.000.194</b>	<b>100,000%</b>	<b>7,478%</b>

*M. C. G. p.*



---

1

# ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 26 novembre 2015

Punto 1 ordinaria - Nomina Amministratore Guido Bolzoni




## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	1.000.194	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	684.144	68,401%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	0	0,000%	0,000%
Contrari	684.066	68,393%	6,936%
Astenuti	78	0,008%	0,001%
Non Votanti	53.401	5,339%	0,541%
Azioni proprie (voto sospeso)	262.649	26,260%	
<b>Totale</b>	<b>1.000.194</b>	<b>100,000%</b>	<b>7,478%</b>

*Mull Coppini*



---

11

# ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 26 novembre 2015

Punto 1 ordinaria - Richiesta di non votare per singolo Amministratore



## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea 1.000.194 100,000%

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto 684.144 68,401%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	684.144	68,401%	6,937%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	53.401	5,339%	0,541%
Azioni proprie (voto sospeso)	262.649	26,260%	
<b>Totale</b>	<b>1.000.194</b>	<b>100,000%</b>	<b>7,478%</b>


*M. C. C. C. C.*



# ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 26 novembre 2015

Punto 2 ordinaria - Proposta di autorizzazione acquisto e alienazione azioni proprie



## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	9.175.335	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.912.686	97,137%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.912.686	97,137%	90,371%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Azioni proprie (voto sospeso)	262.649	2,863%	
<b>Totale</b>	<b>9.175.335</b>	<b>100,000%</b>	<b>90,371%</b>

*M. L. C. G. P. M.*



# ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 26 novembre 2015

Punto 1 straordinaria - modifica art. 1 dello Statuto Sociale




## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea 9.175.257 100,000%

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto 8.865.831 96,628%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.865.831	96,628%	89,896%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	46.777	0,510%	0,474%
Azioni proprie (voto sospeso)	262.649	2,863%	
<b>Totale</b>	<b>9.175.257</b>	<b>100,000%</b>	<b>90,370%</b>

*Michela Goffari*




---

!

# ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 26 novembre 2015

Punto 1 straordinaria - modifica art. 4 dello Statuto Sociale




## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	9.175.257	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.912.608	97,137%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.912.608	97,137%	90,370%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Azioni proprie (voto sospeso)	262.649	2,863%	
<b>Totale</b>	<b>9.175.257</b>	<b>100,000%</b>	<b>90,370%</b>

*Michel Capri*



---

1

# ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 26 novembre 2015

Punto 1 straordinaria - modifica art. 6 dello Statuto Sociale




## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in -Assemblea	9.175.257	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.912.608	97,137%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.912.608	97,137%	90,370%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Azioni proprie (voto sospeso)	262.649	2,863%	
<b>Totale</b>	<b>9.175.257</b>	<b>100,000%</b>	<b>90,370%</b>

*M. del G. per*






# ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 26 novembre 2015

Punto 1 straordinaria - modifica art. 11 dello Statuto Sociale




## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea 9.175.257 100,000%

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto 8.912.608 97,137%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.912.608	97,137%	90,370%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Azioni proprie (voto sospeso)	262.649	2,863%	
<b>Totale</b>	<b>9.175.257</b>	<b>100,000%</b>	<b>90,370%</b>

*Michele Goffone*





# ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 26 novembre 2015

Punto 1 straordinaria - modifica art. 15 dello Statuto Sociale



## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea 9.175.257 100,000%

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto 8.912.608 97,137%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.912.608	97,137%	90,370%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Azioni proprie (voto sospeso)	262.649	2,863%	
<b>Totale</b>	<b>9.175.257</b>	<b>100,000%</b>	<b>90,370%</b>

*Michele Coppo*

*[Signature]*



# ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 26 novembre 2015

Punto 1 straordinaria - modifica artt. 9, 10, 23 e 24 dello Statuto Sociale




## RISULTATO DELLA VOTAZIONE


Azioni rappresentate in Assemblea	9.175.257	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.912.608	97,137%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.912.608	97,137%	90,370%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Azioni proprie (voto sospeso)	262.649	2,863%	
<b>Totale</b>	<b>9.175.257</b>	<b>100,000%</b>	<b>90,370%</b>

*Michel Capone*



1



Allegato *L* all'atto n° *9204* di P.A.G.

DOCUMENTI ASSEMBLEA  
ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI  
26 NOVEMBRE 2015

Convocazione .....pag. 2  
Relazione sulla nomina amministratori .....pag. 7  
Relazione sulle azioni proprie.....pag. 11  
Relazione su modifiche statutarie.....pag. 18  
Statuto con proposte di revisione.....pag. 45

---

*Michelle Goppel*

*[Signature]*



COMUNICATO STAMPA

Milano, 22 ottobre 2015

---

## Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

---

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Alba Private Equity S.p.A. (la Società) è convocata in **Milano presso la sede sociale di Viale Vittorio Veneto n. 2**, il giorno **giovedì 26 novembre 2015 alle ore 15.00**, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti le materie di cui al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un Amministratore ai sensi degli artt. 15.6 dello statuto e dell'art. 2386, comma 1 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifiche statutarie: Art. 1 (Costituzione e denominazione), Art. 4 (Oggetto), Art. 6 (Azioni), Art. 11 (Costituzione, competenza e deliberazioni), Art. 15 (Composizione, nomina e sostituzione), e Artt. 9 (Trasferimento), 10 (Recesso), 23 (Collegio Sindacale) e 24 (Revisione legale dei conti); delibere inerenti e conseguenti.

\* \* \* \* \*


Di seguito si ricordano le procedure che gli Azionisti dovranno rispettare per poter partecipare e votare in Assemblea.

#### DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

– ai sensi dell'art. 127-ter TUF,

- i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante deposito presso la Sede Sociale\* entro **tre** giorni prima (ossia **entro lunedì 23 novembre 2015**); a tali domande è data risposta al richiedente durante l'Assemblea, con facoltà della Società di dare una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, mettendo a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza le domande e le risposte in formato cartaceo.

Agli Azionisti che intendano porre delle domande durante l'Assemblea si chiede di fornire le stesse in formato cartaceo al banco della Segreteria Societaria prima dell'inizio dell'adunanza.



## DIRITTO DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO O DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA SU MATERIE GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO

– ai sensi dell'art. 126-bis TUF,

- gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del Capitale Sociale (2,5%) possono chiedere, entro **dieci** giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia **entro lunedì 2 novembre 2015**) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno; le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto mediante deposito presso la Sede Sociale\*;
- entro il medesimo termine i suddetti Azionisti dovranno presentare, con le stesse modalità, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno;
- l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1;
- la Società provvederà alla pubblicazione delle suddette domande e della relativa relazione sul proprio sito internet all'indirizzo <http://www.alba-pe.com/governance/azionisti> entro **quindici** giorni dalla data della Assemblea (ossia **entro mercoledì 11 novembre 2015**);
- colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione durante l'Assemblea.

## VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare delegando per iscritto:

- **un terzo**, sottoscrivendo i) una delega semplice o ii) il modulo di delega rilasciato, a richiesta dell'avente diritto, dagli intermediari abilitati; agli Azionisti la Società mette a disposizione sul proprio sito internet all'indirizzo <http://www.alba-pe.com/governance/azionisti> un "Modulo di delega semplice" utilizzabile in via facoltativa;
  - ai sensi dell'art. 135-novies, comma cinque, TUF, il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare alla Società la copia del modulo di delega mediante deposito presso la Sede Sociale\*, attestando sotto la propria responsabilità i) la conformità della delega all'originale e ii) l'identità del delegante.
  - ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Assembleare, per agevolare la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, si invitano gli aventi diritto ad effettuare il deposito della delega semplice entro martedì 24 novembre 2015.

M. C. C. C. C.

  
SINONIS CHATINI DI FULLA

- **il rappresentante designato**, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, sottoscrivendo una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ed inviandola alla Società mediante deposito presso la Sede Sociale\* entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro martedì 24 novembre 2015);
  - agli Azionisti la Società mette a disposizione sul proprio sito internet all'indirizzo <http://www.alba-pe.com/governance/azionisti> il "Modulo di delega al rappresentante designato";
  - il rappresentante designato è stato individuato dalla Società nella persona della Dott.ssa Barbara Marazzi,
  - si precisa che la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si invita a prendere visione dell'art. 135-decies TUF, per le disposizioni in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

#### DIRITTO D'INTERVENTO ED ESERCIZIO DEL VOTO

– ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro martedì 17 novembre 2015 - RECORD DATE).

Si precisa che coloro che acquisteranno azioni successivamente a tale data non saranno legittimati all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

– la comunicazione di cui sopra deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro lunedì 23 novembre 2015) e comunque non oltre l'inizio dei lavori Assembleari.

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione, che inizieranno alle ore 14.30 presso la sede di svolgimento dell'Assemblea.

#### VOTO PER CORRISPONDENZA

– non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### DIRITTO DI RECESSO

In relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte Straordinaria dell'Assemblea, la modifica statutaria



- dell'art. 4 (oggetto sociale), ipotesi sub A), che contempla, fra l'altro, l'eliminazione dei limiti di investimento, di cui al paragrafo 1.2 della relativa Relazione Illustrativa, legittima l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non concorrano alla relativa deliberazione (assenti, dissenzienti o astenuti) ai sensi dell'art. 2437, lettera a) cod. civ..
- dell'art. 6 (azioni), con l'introduzione di un nuovo paragrafo 6.7, relativo all'innalzamento della soglia OPA, di cui al paragrafo 1.3 della relativa Relazione Illustrativa, legittima l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non concorrano alla relativa deliberazione (assenti, dissenzienti o astenuti) ai sensi dell'articolo 106 comma 1 *ter* del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto, ai sensi dell'art. 2437-ter cod.civ. ha determinato il valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso in Euro 2,915 per ciascuna azione ordinaria.

I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso sono fissati dall'articolo 2437-bis cod. civ.. In particolare, il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci che non abbiano concorso alle sopra indicate deliberazioni assembleari di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 della Relazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno (i.e. soci assenti, astenuti o dissenzienti), per tutte o parte delle azioni possedute, mediante invio di una lettera raccomandata che dovrà essere spedita alla sede sociale della Società entro 15 giorni decorrenti dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione.

Ulteriori precisazioni in ordine al procedimento saranno contenute nell'avviso che sarà pubblicato ad esito dell'iscrizione della delibera di modifica dello Statuto.

\* \* \* \* \*

**Ai fini dell'elezione del Consigliere "di minoranza" di cui al 1° punto all'ordine del giorno, si ricorda che l'art. 15.6 dello Statuto Sociale disciplina la fattispecie nei seguenti termini: "Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio..."**

\* \* \* \* \*

#### DOCUMENTI CHE SARANNO PRESENTATI ALL'ASSEMBLEA

Si rimanda alla documentazione assembleare (Relazioni Illustrative delle materie poste all'ordine del giorno, Regolamento Assembleare, Statuto) per quanto ivi non specificato, ricordandovi che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet della Società <http://www.alba-pe.com/governance/azionisti> in data **giovedì 22 ottobre 2015**.

Gli Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

\* \* \* \* \*

Mull Geller


## INFORMAZIONI SULL'AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE

Si riporta il Capitale Sociale della Società al momento della pubblicazione del presente avviso:

Capitale Sociale	Euro	N. azioni ordinarie
	17.414.517,14	10.125.000

\* \* \* \* \*

**Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire apposita richiesta alla Società entro martedì 24 novembre 2015.**

\* \* \* \* \*

\* Tutti i **depositi** relativi all'Assemblea di cui al presente avviso da eseguirsi presso la Sede Sociale si intendono validamente eseguiti solo tramite **comunicazione scritta**:

- depositata o inviata per posta raccomandata **in originale** presso la Sede legale in Viale Vittorio Veneto n. 2, 20124 Milano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, nonché dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
- inviata all'indirizzo di **Posta Elettronica Certificata** all'indirizzo [alba-pe@legalmail.it](mailto:alba-pe@legalmail.it);
- inviata via **Fac-Simile** al n. +39 02 87078406.

\* \* \* \* \*

Il presente avviso di convocazione verrà inoltre pubblicato in estratto sul quotidiano finanziario "Italia Oggi" di **venerdì 23 ottobre 2015** in conformità all'art. 125-bis TUF.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

F.to Michele Cappone

Alba Private Equity S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sul segmento M.I.V. (Mercato Investment Vehicle) gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Per ulteriori informazioni  
E-mail: [info@alba-pe.com](mailto:info@alba-pe.com)



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI  
ALBA PRIVATE EQUITY S.P.A.  
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LA NOMINA DI UN  
AMMINISTRATORE POSTE AL PRIMO PUNTO DELL'ORDINE DEL  
GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA  
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
DEL 26 NOVEMBRE 2015  
(Convocazione Unica)**

*www.alba-pe.com*

*(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato)*

*M. C. G. P. P.*

*[Signature]*



*[Signature]*

## 1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

Nomina di un Amministratore ai sensi degli artt. 15.6 dello statuto e dell'art. 2386, comma 1 del codice civile.

Signori Azionisti,

in relazione all'Assemblea di Alba Private Equity S.p.A. (di seguito la "Società" o l' "Emittente") convocata per il 26 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione ha redatto la presente relazione (la "Relazione") per illustrarVi il primo argomento all'ordine del giorno, ovvero per discutere e deliberare in merito alla nomina di un amministratore.

Si rende necessario nominare un amministratore a seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere rassegnate in data 18 settembre 2015 dal Prof. Gianpiero Samorì, membro indipendente, candidato al primo posto della "lista di minoranza" proposta dall'azionista "Modena Capitale S.p.A." all'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 10 giugno 2015, che, tra l'altro, ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione nominando 9 membri (i cui componenti rimarranno in carica per un solo esercizio e dunque fino alla assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015).


Il Consigliere Samorì ha motivato la sua decisione con il fatto che, conseguentemente alla positiva conclusione dell'Offerta Pubblica di Acquisto promossa sulla totalità delle azioni della Società, si siano modificati gli assetti proprietari ed in particolare si sia registrata l'uscita dalla compagine sociale delle società del gruppo "Modena Capitale" che avevano promosso e sostenuto la sua candidatura quale membro indipendente del Consiglio di Amministrazione.

A seguito delle dimissioni, pertanto, sono rimasti in carica 8 membri del Consiglio di Amministrazione su 9, nelle persone di:

1. Michele Cappone, Presidente, non esecutivo;
2. Flavio Di Terlizzi, Amministratore Delegato, esecutivo;
3. Roberto De Miranda, non esecutivo;
4. Paolo Prati, esecutivo;
5. Matteo Gatti, esecutivo;
6. Monica Bosco, indipendente, non esecutivo;
7. Francesca Bazoli, indipendente, non esecutivo.
8. Cristiana Brocchetti, indipendente, non esecutivo.

ovvero:

- la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea del 10 giugno 2015, 8 membri su 9 dalla stessa nominati;
- un numero adeguato di indipendenti, 3 indipendenti su 8, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15.4 dello statuto e dal Codice di Autodisciplina
- un numero adeguato di amministratori donne, 3 su 8, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi.



Si ricorda che lo Statuto, al punto 15.6, recita che *“Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l’Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio...”*.

La versione integrale dello Statuto è consultabile sul sito internet della società al seguente link <http://www.alba-pe.com/governance/informazioni-regolamentate>.

Il Consiglio di Amministrazione, successivamente alle dimissioni del Consigliere Samorì, pertanto, si è riunito in data 14 ottobre 2015 per cooptare un nuovo Amministratore, scelto tra quelli appartenenti alla medesima lista a cui apparteneva il Consigliere Samorì (la “Lista di Minoranza”), in cui venivano presentati 12 candidati al Consiglio di Amministrazione, i quali accettavano l’incarico di Amministratore dichiarando di essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed eventualmente di indipendenza, come si evince dalla documentazione depositata per la presentazione della suddetta lista all’Assemblea del 10 giugno 2015, consultabile sul sito internet della società al seguente link <http://www.alba-pe.com/governance/azionisti>.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato, quindi, per cooptazione, su proposta del Comitato Nomine e col parere favorevole del Collegio Sindacale, Enrico Casini, membro non indipendente, indicato al secondo posto della Lista di Minoranza, che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti.

Si ricorda che l’Ing. Casini:

- è già stato Amministratore della Società dal 26 giugno 2013 al 9 gennaio 2014 ed in quella stessa data rinominato Amministratore fino al 10 giugno 2015, con la carica di Presidente;
- indirettamente, tramite la Società Menkent, ha la proprietà di 1/3 di MEP S.r.l., socio al 33,87% di LEM S.r.l., che possiede l’80,53% del capitale sociale dell’Emittente;
- siede ancora nei Consigli di Amministrazione delle partecipate (i) Helio Capital Srl, su designazione della Società e (ii) Samia S.p.A., su designazione dell’azionista di minoranza;
- in data 7 luglio 2015 depositava atto di citazione nei confronti della Società insieme ad altri due ex amministratori, Sig.ri Ravazzi e Poretti, richiedendo un risarcimento danni a fronte della presunta revoca senza giusta causa dalla carica di amministratore.

Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, non dovendosi rinnovare l’intero Consiglio, per la nomina assembleare dell’Amministratore si applicherà l’art. 15.6, lettera a) dello statuto sopra richiamato, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare - nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 15.6, lettera a) dello Statuto - in merito alla nomina di un Amministratore per la reintegrazione del Consiglio, confermando e mantenendo a 9 (nove) il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato dall’Assemblea del 10 giugno 2015.

L’Amministratore nominato dall’Assemblea scadrà insieme al Consiglio di Amministrazione in carica ovvero con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 ed i suoi compensi saranno


quelli deliberati dall'Assemblea del 10 giugno 2015, come ripartiti successivamente dal Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2015, pubblicati nella Relazione sulla Remunerazione 2014, consultabile sul sito internet della società al seguente link <http://www.alba-pe.com/governance/informazioni-regolamentate>.

\* \* \* \* \*

La presente Relazione e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet della Società <http://www.alba-pe.com/governance/azionisti> in data 22 ottobre 2015.

Milano, il 22 ottobre 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
F.to Il Presidente Michele Cappone





**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI  
ALBA PRIVATE EQUITY S.P.A.  
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI L'AUTORIZZAZIONE  
ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE  
POSTE AL SECONDO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO  
DELLA PARTE ORDINARIA  
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
DEL 26 NOVEMBRE 2015**


*www.alba-pe.com*

*(redatta ai sensi dell'articolo 73 e dell'Allegato 3A (schema n. 4) del Regolamento Consob n. 11971 c.d.  
Regolamento Emittenti)*

*M. C. G. per*

*[Signature]*

*[Signature]*



## 2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

### Proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie

Signori Azionisti,

in relazione all'Assemblea di Alba Private Equity S.p.A. (di seguito la "Società" o l' "Emittente") convocata per il 26 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione ha redatto la presente relazione (la "Relazione") per illustrarVi il secondo argomento all'ordine del giorno, ovvero per discutere e deliberare in merito alla richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 *ter* del codice civile, dell'articolo 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144 *bis* del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), alla luce delle motivazioni, nei termini e secondo le modalità di seguito indicate.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

Inoltre, si rende noto che l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui alla presente proposta dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie detenute dalla Società alla data della delibera assembleare autorizzativa.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda quindi che la Società ha già in portafoglio n. 262.649 azioni proprie pari al 2,594% del capitale Sociale, acquisite in esecuzione dell'autorizzazione assembleare del 20 maggio 2014 (scaduta in data 10.06.2015, ovvero alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014).

Seguendo lo schema previsto dall'Allegato 3/A schema n. 4 del Regolamento Emittenti, Vi esponiamo le caratteristiche dell'operazione.

#### 1. Le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società è finalizzata a dotare la medesima di uno strumento di largo uso nelle società quotate, per cogliere opportunità d'investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nelle "prassi di mercato" ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c) del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e nel Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003. In particolare, il Consiglio di Amministrazione Vi informa che l'autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie trova la propria *ratio* nelle seguenti finalità:



- i. sostenere la liquidità delle azioni sul mercato, così da regolare lo svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;
- ii. intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari, per operare sul mercato in funzione di stabilizzazione del corso del titolo, in presenza di oscillazioni delle quotazioni che riflettano andamenti anomali del titolo stesso, anche legati ad un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi e/o collocamenti sul mercato di azioni da parte degli azionisti aventi l'effetto di incidere sul suo corso e/o, più in generale, a contingenti situazioni di mercato;
- iii. utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento, a medio e lungo termine, ovvero comunque cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita di azioni ogniqualvolta sia opportuno sul mercato (per quel che riguarda l'alienazione) nei cd. mercati *over the counter* o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato;
- iv. offrire agli azionisti uno strumento aggiuntivo di monetizzazione del proprio investimento;
- v. dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o di incentivazione e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società, ivi incluse operazioni di permuta e/o conferimento e/o al servizio di operazioni di carattere straordinario sul capitale od operazioni di finanziamento o incentivazione, che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, impiego al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni convertibili, *bond* o *warrant*, piani di *stock option*, *stock grant* e di incentivazione a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del gruppo nonché concessione di diritti reali e/o obbligatori;
- vi. utilizzare le azioni proprie acquistate o già in portafoglio a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla Società, dalle sue controllate o da terzi;
- vii. effettuare operazioni successive di acquisto e vendita di azioni proprie, nel rispetto dell'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile;
- viii. impiegare in modo efficiente la liquidità aziendale.

## 2. Il numero massimo, la categoria e il valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione proposta ha ad oggetto il conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di acquistare azioni proprie della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione, sino a un numero massimo di azioni proprie, tale da non eccedere il limite massimo di tempo in tempo previsto dalla normativa di legge e regolamentare<sup>(1)</sup>, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate.

<sup>1</sup> Alla data della presente relazione, il limite massimo è fissato dall'art. 2357, comma 3, del codice civile nella quinta parte del capitale sociale.

M. C. G. / per

Signature

Gli acquisti saranno effettuati in ossequio a quanto previsto dall'art. 2357, comma 1, del codice civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'autorizzazione include altresì la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte ed anche in più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

### **3. Informazioni utili al fine della valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferisce l'autorizzazione**

Alla data della presente relazione il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 10.125.000 azioni interamente liberate e prive del valore nominale, ed è pari a Euro 17.414.517,14 interamente versato.

Alla data odierna, la Società ha già in portafoglio n. 262.649 azioni proprie pari al 2,594% del capitale Sociale, acquisite in esecuzione dell'autorizzazione assembleare del 20 maggio 2014 (scaduta in data 10.06.2015, ovvero alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014). Si informa che nessuna società controllata possiede azioni della Società.

La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, come anche la verifica delle informazioni utili ai fini della valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferisce l'autorizzazione, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, sarà oggetto di analisi di volta in volta all'atto dell'acquisto.

A seguito delle operazioni sulle azioni proprie la Società aggiornerà di volta in volta le dovute appostazioni contabili, così come una riserva di pari importo delle azioni proprie iscritta all'attivo del bilancio, che sarà indisponibile finché le azioni non saranno trasferite e/o annullate, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

### **4. La durata dell'autorizzazione**

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per il termine massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile (alla data della presente relazione stabilito dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile in massimi 18 mesi dalla data in cui l'assemblea adotta la corrispondente deliberazione) con la facoltà del Consiglio stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali.



## 5. Corrispettivo minimo e massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi e i piani di investimento della Società, nel rispetto delle condizioni e delle modalità anche operative stabilite dalla delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 nonché dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili, e in particolare ad un corrispettivo unitario che non potrà comunque discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Per quanto riguarda l'alienazione delle azioni proprie, questa potrà essere effettuata al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

## 6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, allo stato:

- mediante offerta pubblica di acquisto o scambio;
- con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite da Borsa Italiana S.p.A. ed aventi le caratteristiche di cui all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti;
- attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;
- mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 4.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria – da eseguirsi sia direttamente che per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie.

Si precisa che la proposta di autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui alla presente Relazione dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie già possedute dalla Società alla data della delibera assembleare autorizzativa.

Le operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Milli Cappre



*[Handwritten signature]*

**7. Informazioni sulla strumentalità dell'operazione di acquisto alla riduzione del capitale Sociale mediante l'annullamento delle azioni proprie acquistate**

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

\*\*\*

Signori Azionisti,


alla luce di quanto precede, vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*"L'assemblea degli Azionisti di Alba Private Equity S.p.A.,*

- *avute presenti le disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter del cod. civ., dell'articolo 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti;*
- *preso atto che, alla data odierna, la Società ha già in portafoglio n. 262.649 azioni proprie pari al 2,594% del capitale Sociale, acquisite in esecuzione dell'autorizzazione assembleare del 20 maggio 2014 (scaduta in data 10.06.2015, ovvero alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014);*
- *constatata l'opportunità di concedere l'autorizzazione a eseguire operazioni di acquisto e di disposizione delle azioni proprie, per i fini e con le modalità illustrate nella relazione degli Amministratori (la "Relazione");*

**DELIBERA**

1. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, per il termine massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile (alla data della presente relazione stabilito dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile in massimi 18 mesi dalla data in cui l'assemblea adotta la corrispondente deliberazione) e per tutte le finalità indicate nella Relazione, ad acquistare azioni ordinarie della Società in una o più volte, sino a un numero massimo di azioni proprie tale da non eccedere il limite massimo di tempo in tempo previsto dalla normativa di legge e regolamentare avuto anche riguardo alle azioni proprie eventualmente possedute dalla Società stessa a tale data sia direttamente, sia indirettamente, tramite sue società controllate, delegando al Consiglio stesso - e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro - i più ampi poteri (ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali) affinché, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi e i piani di investimento della Società, esegua tali operazioni di acquisto secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa pro tempore vigente (anche per il tramite di società controllate) da individuarsi, di volta in volta, a propria discrezione a seconda delle finalità perseguite, ad un corrispettivo unitario che non potrà comunque discostarsi né in diminuzione né in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.*





2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, delegando allo stesso - e per esso al suo Presidente e all' Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro i più ampi poteri (ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali), ad alienare e/o comunque disporre di tutte le azioni proprie in portafoglio, anche prima del completamento degli acquisti nell'importo massimo autorizzato con le presenti deliberazioni, in una o più volte ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, per tutte le finalità di cui alla Relazione e mediante l'adozione qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa pro tempore vigente (anche per il tramite di società controllate) da individuarsi, di volta in volta, a propria discrezione a seconda delle finalità perseguite, stabilendo altresì di volta in volta il prezzo di cessione e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte tali azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite;*
3. *di effettuare ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza dalla normativa pro tempore vigente e dei principi contabili applicabili;*
4. *di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e delle autorizzazioni ivi previste."*

\*\*\*\*\*

La presente Relazione e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet della Società <http://www.alba-pe.com/governance/azionisti> in data 22 ottobre 2015.

Milano, il 22 ottobre 2015

  
Per il Consiglio di Amministrazione  
F.to il Presidente Michele Cappone




**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI  
ALBA PRIVATE EQUITY S.P.A.  
SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO CONCERNENTI  
LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
PARTE STRAORDINARIA  
DEL 26 NOVEMBRE 2015  
(Convocazione Unica)**

*[www.alba-pe.com](http://www.alba-pe.com)*

*(redatta ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999,  
come successivamente integrato e modificato ("Regolamento Emittenti") nonché secondo quanto previsto dall'Allegato  
3A del Regolamento Emittenti)*



## 1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA

Proposta di modifiche statutarie: Art. 1 (Costituzione e denominazione), Art. 4 (Oggetto), Art. 6 (Azioni), Art. 11 (Costituzione, competenza e deliberazioni), Art. 15 (Composizione, nomina e sostituzione), e Artt. 9 (Trasferimento), 10 (Recesso), 23 (Collegio Sindacale) e 24 (Revisione legale dei conti).

Signori Azionisti,

in relazione all'Assemblea di Alba Private Equity S.p.A. (di seguito la "Società" o l' "Emittente") convocata per il 26 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione ha redatto la presente relazione (la "Relazione") per illustrarVi le seguenti proposte di modifica allo statuto sociale dell'Emittente (lo "Statuto") che si intendono sottoporre alla Vostra approvazione:

- (i) la modifica dell'art. 1 dello Statuto in tema di variazione della denominazione Sociale da "Alba Private Equity S.p.A." (in sigla "APE S.p.A.") a "Alba" o "Elixia";
- (ii) la modifica dell'art. 4 dello Statuto concernente la riformulazione dell'oggetto sociale;
- (iii) la modifica dell'art. 6 dello Statuto concernente l'introduzione di un nuovo paragrafo (6.7), al fine di procedere ad un innalzamento della soglia delle offerte pubbliche obbligatorie, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 58/1998 ("TUF") e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto con l'introduzione di un nuovo paragrafo 6.7;
- (iv) la modifica all'art. 11 dello Statuto finalizzata ad eliminare i quorum rinforzati previsti per le modifiche all'oggetto sociale;
- (v) la modifica all'art. 15 dello Statuto al fine di chiarire il contenuto del regolamento di funzionamento del Consiglio e i requisiti degli amministratori indipendenti, riformulare i meccanismi di nomina del Consiglio, di sostituzione di un consigliere dimissionario e la clausola "*simul stabunt simul cadent*";
- (vi) la modifica degli articoli 9, 10, 23 e 24 al fine di correggere imperfezioni e refusi.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che le modifiche proposte consentirebbero di adeguare lo Statuto alle mutate strategie aziendali e alle conseguenti variazioni intervenute nella struttura organizzativa e societaria, nonché ad alcune norme legislative e regolamentari di recente introduzione.

\* \* \* \* \*

### MOTIVAZIONE DELLE VARIAZIONI PROPOSTE

#### 1.1 Variazione della denominazione sociale da "Alba Private Equity" (in sigla "APE S.p.A.") a "Alba" o "Elixia" e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione vi ricorda che nel corso del 2014 è entrata in vigore una direttiva europea, la c.d. Alternative Investment Fund Managers Directive ("AIFMD"), che regola la gestione, l'amministrazione ed il marketing dei cosiddetti Alternative Investment Funds ("AIFs"), tra i quali le "Investment Companies", categoria dove sarebbe potuta ricadere la nostra Società.

Nello specifico, la direttiva AIFMD e la normativa italiana di attuazione prevedono, da un lato, che tutti i soggetti che esercitano attività di investimento siano preventivamente autorizzati da Banca d'Italia e siano sottoposti a vigilanza da parte della medesima con tutti gli oneri organizzativi ed i costi che ciò comporta e, dall'altro lato, specifica che restano escluse dall'ambito di applicazione della AIFMD le c.d. società di partecipazione finanziaria di cui all'art. 32 quater del TUF.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che l'Emittente svolge un'attività che si concretizza come attività tipica di una società di partecipazione finanziaria, gli Amministratori hanno ritenuto, di proporvi la seguente variazione della denominazione sociale e di conseguenza dell'art. 1 dello Statuto, la quale contenendo il binomio "Private Equity", potrebbe evocare lo svolgimento di attività di *private equity* ai sensi della AIFMD.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione vi propone di apportare all'art. 1 dello Statuto la modifica della denominazione sociale scegliendo fra "Alba" o "Elixia", nomi per i quali sono già state svolte le dovute ricerche di anteriorità in Italia ed in Europa.

Si segnala che, al fine di facilitare l'individuazione delle variazioni statutarie proposte all'art. 1 ed agli ulteriori articoli dello Statuto, (i) il testo previgente è riportato nella colonna di sinistra della tabella, (ii) il testo di cui si propone l'adozione è riportato nella colonna di destra della tabella e le parti che sono state modificate sono evidenziate in neretto e in modalità revisione.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 1) Costituzione e denominazione</b>            E' costituita una Società per azioni denominata "Alba Private Equity S.p.A" (in sigla APE S.p.A.), senza vincoli di rappresentazione grafica.</p>	<p><b>Articolo 1) Costituzione e denominazione</b>            E' costituita una società per azioni denominata "[•]" (la Società), senza vincoli di rappresentazione grafica.</p>

## 1.2 Riformulazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale

L'Emittente non svolge la tipica attività di *Investment Company* che – come specificato al paragrafo 1.1 della presente Relazione – richiederebbe, alla luce della normativa introdotta dall'AIFMD, la necessità di essere preventivamente autorizzati da Banca d'Italia all'esercizio di tale attività, con conseguente sottoposizione alla vigilanza della medesima Autorità di Vigilanza.

L'attività effettivamente svolta dall'Emittente si concretizza, al contrario, come attività tipica di una società di partecipazione finanziaria di cui all'art. 32-quater, comma 2, TUF, in quanto consiste nell'assunzione di partecipazioni in altre imprese con finalità di stabile investimento. L'Emittente, infatti, detiene in portafoglio, prevalentemente, partecipazioni di maggioranza (o comunque tali da consentire alla stessa di esercitare un'influenza notevole) che vengono gestite con lo scopo, principale, di realizzare strategie imprenditoriali finalizzate alla valorizzazione degli investimenti effettuati nel lungo termine. Vale altresì precisare che, in coerenza con quanto sopra, (i) l'Emittente non ha particolari vincoli temporali/accordi di "uscita" dagli investimenti oggetto della propria attività e che (ii) le linee programmatiche approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 14 ottobre 2015 prevedono, tra l'altro:



- il riposizionamento strategico della società ed il completamento della trasformazione della natura della stessa in "holding di partecipazioni industriali";
- la focalizzazione dell'attività aziendale nel supporto attivo, attraverso il controllo o l'influenza notevole, delle partecipate e la progressiva valorizzazione di tutti gli investimenti indiretti e di quelli in cui non si rivelasse comunque possibile avere un coinvolgimento diretto nella definizione delle strategie aziendali;
- il perseguimento di tutte le possibili sinergie attivabili a livello di gruppo;
- la progressiva concentrazione degli investimenti industriali in selezionati ambiti settoriali caratterizzati preferibilmente da alta visibilità sui flussi futuri ed un conseguente contenuto livello di rischio.


Alla luce di quanto sopra e del nuovo quadro normativo introdotto dall'AlFMD, si rende opportuno, pertanto, modificare l'art. 4 dello Statuto, che descrive l'oggetto sociale dell'Emittente, al fine, da un lato, (i) di riflettere al meglio lo scopo e l'attività concretamente perseguiti dall'Emittente in quanto holding di partecipazioni e, dall'altro, (ii) di recepire l'adeguamento normativo nel frattempo intervenuto.

La proposta di modifica dell'oggetto sociale viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea, in forma alternativa e segnatamente:

- i) un'ipotesi sub A), recante in aggiunta alle integrazioni finalizzate a chiarire che l'Emittente non svolge attività "riservata" sulla base delle ultime novità normative, l'eliminazione, tra l'altro, all'art. 4.7 dello Statuto, dei "limiti alla concentrazione del rischio" e, più in generale, delle regole in materia di investimenti (i "Limiti"), inseriti in Statuto ai fini dell'ammissione a quotazione, in quanto all'epoca imposti dal Regolamento dei Mercati organizzati e Gestiti di Borsa Italiana. L'eliminazione di tali Limiti, pur non determinando una modifica dell'oggetto sociale in sé considerato, comporterebbe una variazione dei criteri operativi cui gli amministratori devono attenersi per realizzare l'attività di assunzione di partecipazioni in altre imprese; di conseguenza – ai sensi dell'art. 11 dello Statuto – tale modifica dovrà essere approvata in sede di assemblea straordinaria, con un quorum rinforzato del 90% del capitale sociale e ove adottate, daranno luogo, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a), al diritto di recesso del socio assente, astenuto o dissenziente.

Tale variazione ha formato oggetto di discussione con i funzionari di Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") i quali hanno precisato che essa determinerà, secondo tempi e modalità da concordare con Borsa Italiana, il trasferimento delle azioni dell'Emittente, e la negoziazione delle stesse, dal segmento dedicato alle "Investment Companies" del Mercato degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana ("MIV") al Segmento Professionale dedicato agli "Special Investment Vehicles" ("SIV"), sempre del MIV. Sul segmento in parola sono negoziati gli strumenti finanziari di società la cui politica di investimento non prevede un sufficiente livello di diversificazione e società la cui politica di investimento si caratterizza in termini di particolare complessità, fra cui i veicoli multi-strategy. La principale differenza rispetto al segmento "Investment Companies" si riferisce al fatto che gli acquisti di strumenti finanziari quotati sul SIV sono riservati ai c.d. Investitori Professionali mentre gli investitori che non rientrano in tale categoria potranno comunque mantenere la propria partecipazione o procedere alla cessione delle azioni dell'Emittente eventualmente già in loro possesso.

Michele Capone



*[Handwritten signature]*

ii) un'ipotesi sub B), recante unicamente le integrazioni finalizzate a chiarire che l'Emittente non svolge attività "riservata" sulla base delle ultime novità normative, ma non l'eliminazione dei Limiti. Tale modifica non richiederà pertanto in sede di assemblea straordinaria il quorum rinforzato del 90% del capitale sociale e ove adottata, non darà luogo, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a), al diritto di recesso del socio assente, astenuto o dissenziente.

In tal caso i funzionari di Borsa Italiana hanno precisato che essa determinerà il mantenimento delle azioni dell'Emittente, e la negoziazione delle stesse, nel segmento MIV, pur non rientrando la Società nella direttiva AIFMD.

Fermo quanto sopra, si propone in via prioritaria l'approvazione della proposta di modifica all'art. 4 dello Statuto di seguito illustrata sub A); qualora non si riuscisse a raggiungere in sede di assemblea straordinaria il quorum rinforzato del 90% del capitale sociale e dunque non fosse possibile deliberare la modifica all'art. 4 dello Statuto di seguito illustrata sub A), si propone, in via subordinata, l'approvazione della proposta di modifica all'art. 4 dello Statuto di seguito illustrata sub B).

#### IPOTESI SUB A)

A tal riguardo, si propone di apportare all'art. 4 dello Statuto le seguenti modifiche.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4) - Oggetto</b></p> <p>4.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, con esclusione espressa della possibilità di effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.</p> <p>4.2 In particolare, la Società, nell'ambito della predetta attività, potrà:</p> <p>a) assumere , negoziare e gestire partecipazioni, interessenze e diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale in altre società, imprese o altre entità, quotate o non quotate, di maggioranza o di minoranza, nonché sottoscrivere altri strumenti finanziari in genere (quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il "Testo Unico della Finanza") emessi da tali società, imprese o altre entità;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4) - Oggetto</b></p> <p>4.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni <u>con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti da tali partecipazioni</u>, con esclusione espressa della possibilità di effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.</p> <p>4.2 In particolare, la Società, <u>operando per conto proprio</u>, nell'ambito della predetta attività, potrà:</p> <p>a) assumere , negoziare e gestire partecipazioni, interessenze e diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale in altre società, imprese o altre entità, quotate o non quotate, <del>di maggioranza o di minoranza, nonché sottoscrivere altri strumenti finanziari in genere (quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il "Testo Unico della Finanza") emessi da</del> tali società, imprese o altre entità;</p>



b) investire in strumenti finanziari rappresentativi di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di partecipazioni in veicoli societari, deputati allo svolgimento di operazioni di cui alla lettera a).

4.3 La Società potrà svolgere la suddetta attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

4.4 La Società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali, ausiliarie, connesse o accessorie, alle attività di natura finanziaria sopra descritte, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

4.5 La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio, anche presso i propri soci, nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico Bancario e dalla correlata normativa secondaria vigente pro-tempore.

4.6 Inoltre la Società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fidejussioni, rilasciare garanzie, nell'interesse delle società partecipate e anche a favore di terzi, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa, commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia ritenuto utile al raggiungimento dello stesso.

4.7 Con riferimento al predetto ambito di operatività, la Società svolgerà la propria attività in conformità a quanto segue:

a) la Società non investirà in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;

b) il totale delle esposizioni della Società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la Società ha investito - ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari over-the-counter (OTC) -, sarà inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;

c) la Società non investirà in quote di fondi speculativi, italiani o esteri;

b) investire in via residuale in strumenti finanziari rappresentativi di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di partecipazioni in veicoli societari, deputati allo svolgimento di operazioni di cui alla lettera a).

~~4.3 La Società potrà svolgere la suddetta attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.~~

~~4.4 La Società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali, ausiliarie, connesse o accessorie, alle attività di natura finanziaria sopra descritte, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.~~

~~4.5 La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio, anche presso i propri soci, nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico Bancario e dalla correlata normativa secondaria vigente pro-tempore.~~

4.63 Inoltre la Società, in via strumentale e nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fidejussioni, rilasciare garanzie, nell'interesse delle società partecipate, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria (ivi inclusa la concessione di finanziamenti), assicurativa, commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia ritenuto utile al raggiungimento dello stesso.


4.7 Con riferimento al predetto ambito di operatività, la Società svolgerà la propria attività in conformità a quanto segue:

~~a) la Società non investirà in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;~~

~~b) il totale delle esposizioni della Società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la Società ha investito - ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari over the counter (OTC) -, sarà inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;~~

~~e) la Società non investirà in quote di fondi speculativi, italiani o esteri;~~

Milano 23/11/2011




<p>d) i limiti di investimento, precisati alle precedenti lettere a) e b), non trovano applicazione allorché gli strumenti finanziari in cui la Società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;</p> <p>e) la Società potrà superare le soglie di cui alle lettere a) e b) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.</p> <p>4.8 Alla Società è fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare e ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione."</p>	<p><del>d) i limiti di investimento, precisati alle precedenti lettere a) e b), non trovano applicazione allorché gli strumenti finanziari in cui la Società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;</del></p> <p><del>e) la Società potrà superare le soglie di cui alle lettere a) e b) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.</del></p> <p>4.84 Alla Società è fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, <u>l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio</u> e ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione."</p>
--	--

#### IPOTESI SUB B)

Fermo quanto sopra, si propone - per l'ipotesi in cui non si riuscisse a raggiungere in sede di assemblea straordinaria il quorum rinforzato del 90% del capitale sociale e dunque non fosse possibile deliberare la modifica all'art. 4 dello Statuto sopra illustrata - di apportare all'art. 4 dello Statuto le integrazioni nel seguito evidenziate.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p align="center"><b>Articolo 4) - Oggetto</b></p> <p>4.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, con esclusione espressa della possibilità di effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.</p> <p>4.2 In particolare, la Società, nell'ambito della predetta attività, potrà:</p>	<p align="center"><b>Articolo 4) - Oggetto</b></p> <p>4.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni <u>con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti da tali partecipazioni</u>, con esclusione espressa della possibilità di effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.</p> <p>4.2 In particolare, la Società, <u>operando per conto proprio</u>, nell'ambito della predetta attività, potrà:</p>



a) assumere, negoziare e gestire partecipazioni, interessenze e diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale in altre società, imprese o altre entità, quotate o non quotate, di maggioranza o di minoranza, nonché sottoscrivere altri strumenti finanziari in genere (quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il "Testo Unico della Finanza") emessi da tali società, imprese o altre entità;

b) investire in strumenti finanziari rappresentativi di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di partecipazioni in veicoli societari, deputati allo svolgimento di operazioni di cui alla lettera a).

4.3 La Società potrà svolgere la suddetta attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

4.4 La Società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali, ausiliarie, connesse o accessorie, alle attività di natura finanziaria sopra descritte, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

4.5 La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio, anche presso i propri soci, nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico Bancario e dalla correlata normativa secondaria vigente pro-tempore.

4.6 Inoltre la Società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fideiussioni, rilasciare garanzie, nell'interesse delle società partecipate e anche a favore di terzi, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa, commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia ritenuto utile al raggiungimento dello stesso.

4.7 Con riferimento al predetto ambito di operatività, la Società svolgerà la propria attività in conformità a quanto segue:

a) assumere, negoziare e gestire partecipazioni, interessenze e diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale in altre società, imprese o altre entità, quotate o non quotate, di maggioranza o di minoranza, nonché sottoscrivere altri strumenti finanziari in genere (quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il "Testo Unico della Finanza") emessi da tali società, imprese o altre entità;

b) investire in via residuale in strumenti finanziari rappresentativi di quote di partecipazione in organismi di investimento ~~collettivo del risparmio ovvero di partecipazioni in veicoli societari, deputati allo svolgimento di operazioni di cui alla lettera a)~~ fondi chiusi di investimento mobiliare e/o immobiliare, italiani o esteri e altri organismi di investimento collettivo del risparmio (insieme, gli "OICR").

4.3 La Società potrà svolgere la suddetta attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

4.4 La Società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali, ausiliarie, connesse o accessorie, alle attività di natura finanziaria sopra descritte, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.


4.5 La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio, anche presso i propri soci, nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico Bancario e dalla correlata normativa secondaria vigente pro-tempore.

4.6 Inoltre la Società, in via strumentale ~~e del tutto occasionale,~~ e nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fideiussioni, rilasciare garanzie, nell'interesse delle società partecipate, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria (ivi inclusa la **concessione di finanziamenti**), assicurativa, commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia ritenuto utile al raggiungimento dello stesso.

4.7 Con riferimento al predetto ambito di operatività, qualora le azioni siano quotate sul mercato degli investment vehicles (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la Società svolgerà la propria attività in conformità ai criteri e alle caratteristiche, pro tempore vigenti, del suddetto mercato MIV ed in particolare a quanto segue:

Michele Capponi








<p>a) la Società non investirà in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;</p> <p>b) il totale delle esposizioni della Società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la Società ha investito – ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari over-the-counter (OTC) -, sarà inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;</p> <p>c) la Società non investirà in quote di fondi speculativi, italiani o esteri;</p> <p>d) i limiti di investimento, precisati alle precedenti lettere a) e b), non trovano applicazione allorché gli strumenti finanziari in cui la Società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;</p> <p>e) la Società potrà superare le soglie di cui alle lettere a) e b) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.</p> <p>4.8 Alla Società è fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare e ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione."</p>	<p>a) la Società non investirà in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;</p> <p>b) il totale delle esposizioni della Società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la Società ha investito – ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari over-the-counter (OTC) -, sarà inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;</p> <p>c) la Società non investirà in quote di fondi speculativi, italiani o esteri;</p> <p>d) i limiti di investimento, precisati alle precedenti lettere a) e b), non trovano applicazione allorché gli strumenti finanziari in cui la Società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;</p> <p>e) la Società potrà superare le soglie di cui alle lettere a) e b) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.</p> <p>4.8 Alla Società è fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, <u>l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio</u> e ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione."</p>
---	--

Le integrazioni sopra proposte non dando luogo ad una modifica dei criteri operativi a cui gli amministratori devono attenersi per realizzare le attività di investimento ma rispondono esclusivamente alla finalità di recepire un adeguamento normativo nel frattempo intervenuto. Pertanto, ai fini dell'adozione di tale modifica statutaria non sarà necessario in sede di assemblea straordinaria il raggiungimento del quorum rinforzato del 90% del capitale sociale previsto dall'art. 11 dello Statuto per le ipotesi di modifica dell'oggetto sociale.



In coerenza con quanto sopra - ove l'assemblea straordinaria dei soci approvasse le integrazioni all'art. 4 dello Statuto sopra illustrate (che, come previsto, sono volte esclusivamente a precisare, per effetto dello *ius superveniens*, le modalità di attuazione dell'oggetto sociale che rimane il medesimo), non spetterebbe ai soci assenti, dissenzienti o astenuti il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lettera a).

### 1.3 Innalzamento al 40% della soglia delle offerte pubbliche obbligatorie, ai sensi dell'art. 106 del TUF e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto con l'introduzione di un nuovo paragrafo 6.7

Il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda che è stata introdotta una modifica all'art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria) del TUF, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014 n. 91 c.d. "Decreto Legge Competitività", convertito in legge con legge 11 agosto 2014 n. 116 che concede, tra l'altro, alle piccole e medie imprese cc.dd. "PMI" (ovvero emittenti che abbiano - in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio - un fatturato annuo non superiore a Euro 300 milioni ovvero abbiano una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore a Euro 500 milioni), categoria nella quale rientra la vostra Società, la possibilità di prevedere nel proprio Statuto una soglia di partecipazione al capitale sociale o di diritti di voto oltre la quale scatta l'obbligo di promuovere un'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) diversa da quella di legge. Tale soglia, in particolare, può ora essere discrezionalmente fissata dall'Assemblea, dall'originario 30%, in una percentuale compresa tra il 25% e 40%.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta valutazione in merito ai criteri sopra richiamati ed in considerazione del fatto che la Società, ad oggi, soddisfa i requisiti per poter essere considerata PMI ai sensi di quanto previsto dal TUF all'art. 1, comma 1, lettera w, quater 1), Vi propone di procedere ad un innalzamento della suddetta soglia di rilevanza al 40%, ritenendo che tale modifica possa in linea di principio costituire un'opportunità per attrarre investimenti e favorire l'ingresso nel capitale di altri soggetti e, più in generale, per aumentare il grado di contendibilità della Società.

Di seguito si riporta la modifica all'articolo 6 dello Statuto che a tal fine si intende proporre.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 6) - Azioni</b></p> <p>6.1 Le Azioni sono fornite dei diritti previsti nel presente Statuto.</p> <p>6.2 Tutte le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti.</p> <p>6.3 Le Azioni sono liberamente trasferibili.</p> <p>6.4 Le Azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile.</p> <p>6.5 Le Azioni sono nominative e sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 28 e seguenti del d.lgs. 213/1998, secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.</p>	<p><b>Articolo 6) - Azioni</b></p> <p>6.1 Le Azioni sono fornite dei diritti previsti nel presente Statuto.</p> <p>6.2 Tutte le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti.</p> <p>6.3 Le Azioni sono liberamente trasferibili.</p> <p>6.4 Le Azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile.</p> <p>6.5 Le Azioni sono nominative e sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 28 e seguenti del d.lgs. 213/1998, secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.</p>

Michele Capponi

<p>6.6 Possono essere create ulteriori categorie di azioni fornite di diritti diversi, nei limiti di quanto consentito dalla legge e di quanto previsto nel presente Statuto.</p>	<p>6.6 Possono essere create ulteriori categorie di azioni fornite di diritti diversi, nei limiti di quanto consentito dalla legge e di quanto previsto nel presente Statuto.</p> <p>6.7 La soglia prevista dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), oltre la quale è obbligatorio promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle partecipazioni Sociali, è fissata nella misura del 40% (quaranta per cento).</p>
---	--

Tale modifica, ai sensi di legge, attribuisce agli azionisti che non concorrono all'assunzione della deliberazione, il diritto di recesso. Per maggiori dettagli si rinvia a quanto previsto nei paragrafi 2 e 3 della presente Relazione.

#### 1.4 Eliminazione del quorum qualificato previsto per le modifiche all'oggetto sociale e conseguente modifica dell'art. 11 dello Statuto

Nel 2008 la Società ha quotato le proprie azioni sul segmento MIV organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Conformemente a quanto prevedeva il Regolamento di Borsa Italiana al momento della quotazione, la Società ha adottato una previsione statutaria che prevedeva – e tutt'ora prevede - un quorum deliberativo qualificato del 90% del capitale sociale avente diritto di voto per l'adozione di deliberazioni concernenti (i) la modifica dell'oggetto sociale di cui all'art. 4 e (ii) la modifica del quorum qualificato di cui alla precedente lettera a).

Nell'anno 2010 Borsa Italiana ha riformato la suddetta disposizione prevedendo che per le società già a tale data quotate sul MIV, la stessa avrebbe continuato ad avere efficacia, mentre, per le società che successivamente alla data di modifica del Regolamento di Borsa Italiana avevano quotato le proprie azioni su detto mercato sarebbe stata applicabile la disciplina prevista dal codice civile in tema di maggioranze qualificate per le modifiche statutarie.

Tuttavia, in considerazione del fatto che:

- i. tale disposizione non è più presente nel regolamento del MIV per le società che hanno avuto accesso a suddetto mercato dall'anno 2010;
- ii. essa non è più, quindi, una condizione per la quotazione sul MIV;
- iii. il raggiungimento di tale soglia risulta particolarmente difficile da realizzare per una società quotata con azionariato diffuso;

il Consiglio di Amministrazione ritiene la disposizione in parola sia eccessivamente limitativa ai fini della gestione della Società e di conseguenza, volendo rendere più immediate le delibere che gli azionisti intendono adottare anche ai fini di un'operatività più rapida ed una maggiore competitività sul mercato, Vi propone l'eliminazione di tale previsione che consentirebbe all'Assemblea di assumere decisioni in merito all'adozione di modifiche statutarie con i quorum previsti dal codice civile.



A tal riguardo, si propone di apportare all'art. 11.4 dello Statuto sociale le seguenti modifiche.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 11) – Costituzione, competenza e deliberazioni</b></p> <p>11.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>11.2 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare:</p> <p>a) sulle modificazioni del presente Statuto;</p> <p>b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; e</p> <p>c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.</p> <p>11.3 Fermo restando quanto previsto di seguito, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge.</p> <p>11.4 L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di non meno del 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in merito:</p> <p>a) alla modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 4 del presente Statuto;</p> <p>b) alla modifica del <i>quorum</i> qualificato di cui alla precedente lettera a)</p>	<p><b>Articolo 11) – Costituzione, competenza e deliberazioni</b></p> <p>11.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>11.2 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare:</p> <p>a) sulle modificazioni del presente Statuto;</p> <p>b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; e</p> <p>c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.</p> <p>11.3 Fermo restando quanto previsto di seguito, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge.</p> <p><del>11.4 L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di non meno del 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in merito:</del></p> <p><del>a) alla modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 4 del presente Statuto;</del></p> <p><del>b) alla modifica del <i>quorum</i> qualificato di cui alla precedente lettera a).</del></p>

1.5 Precisazione del contenuto del regolamento di funzionamento del Consiglio, dei requisiti degli amministratori indipendenti, riformulazione dei meccanismi di nomina del Consiglio e di sostituzione di un consigliere dimissionario e riformulazione della clausola "*simul stabunt simul cadent*" con conseguente modifica dell'art. 15 dello Statuto

1.5.1 *Precisazione del contenuto del regolamento di funzionamento del Consiglio e conseguente modifica del paragrafo 15.4 dello Statuto*

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare il paragrafo 15.4 dello Statuto al fine di eliminare, tra i contenuti del regolamento di funzionamento del Consiglio, le previsioni relative al compimento di

operazioni con parti correlate, essendo tale materia disciplinata da un regolamento ad hoc adottato dall'Emittente.

A tal riguardo, si propone di apportare al paragrafo 15.4 dello Statuto la seguente modifica.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 15) – Composizione, nomina e sostituzione</b> (omissis)</p> <p>15.4 Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.</p> <p>I componenti indipendenti sono dotati di professionalità ed autorevolezza tale da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contributo di rilievo nella formazione della volontà del medesimo. Essi vigilano, con autonomia di giudizio, sull'andamento della gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.</p> <p>Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti.</p> <p>Compongono il Consiglio di Amministrazione Consiglieri esecutivi e non esecutivi.</p> <p>I componenti non esecutivi non sono coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società. Essi devono acquisire – anche avvalendosi di comitati interni a tal fine istituiti – informazioni sulla gestione e sulla organizzazione aziendale, dal management, dalla funzione di revisione interna e dalle altre funzioni di controllo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione approva un regolamento dei propri lavori, volto a disciplinare, tra l'altro, tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli Consiglieri ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie poste all'ordine del giorno; compiti e doveri attribuiti al Presidente, in punto di: formazione dell'ordine del giorno; informazione preventiva ai Consiglieri in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno; meccanismi idonei a garantire la fattiva partecipazione dei componenti indipendenti e non</p>	<p><b>Articolo 15) – Composizione, nomina e sostituzione</b> (omissis)</p> <p>15.4 Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.</p> <p>I componenti indipendenti sono dotati di professionalità ed autorevolezza tale da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contributo di rilievo nella formazione della volontà del medesimo. Essi vigilano, con autonomia di giudizio, sull'andamento della gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.</p> <p>Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti.</p> <p>Compongono il Consiglio di Amministrazione Consiglieri esecutivi e non esecutivi.</p> <p>I componenti non esecutivi non sono coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società. Essi devono acquisire – anche avvalendosi di comitati interni a tal fine istituiti – informazioni sulla gestione e sulla organizzazione aziendale, dal management, dalla funzione di revisione interna e dalle altre funzioni di controllo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione approva un regolamento dei propri lavori, volto a disciplinare, tra l'altro, tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli Consiglieri ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie poste all'ordine del giorno; compiti e doveri attribuiti al Presidente, in punto di: formazione dell'ordine del giorno; informazione preventiva ai Consiglieri in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno; meccanismi idonei a garantire la fattiva partecipazione dei componenti indipendenti e non</p>



TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 15) – Composizione, nomina e sostituzione</b> (omissis)</p> <p>15.5 All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del Testo Unico della Finanza e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo con l'eventuale menzione, accanto al candidato di riferimento, dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, anche ai fini del rispetto delle previsioni del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance di volta in volta in vigore, ed inserendo almeno uno dei candidati indipendenti al primo posto della lista.</p> <p>Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio fra i generi (maschile e femminile) fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p>	<p><b>Articolo 15) – Composizione, nomina e sostituzione</b> (omissis)</p> <p>15.5 All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del Testo Unico della Finanza e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo con l'eventuale menzione, accanto al candidato di riferimento, dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, anche ai fini del rispetto delle previsioni del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance di volta in volta in vigore, ed inserendo almeno uno dei candidati indipendenti al primo posto della lista.</p> <p><del>Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio fra i generi (maschile e femminile) fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.</del></p> <p>Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter D.lgs. 58/1998, con un numero progressivo non inferiore a tre e superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente ex art. 147-ter.</p> <p>Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di</p>



Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o la diversa percentuale del capitale sociale individuata in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi un socio, i soggetti che lo controllano e le società da questo controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), ovvero i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dei curricula professionali, contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della suddetta disciplina.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al

equilibrio fra i generi (maschile e femminile) fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o la diversa percentuale del capitale sociale individuata in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi un socio, i soggetti che lo controllano e le società da questo controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), ovvero i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.


Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dei curricula professionali, contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della suddetta disciplina.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al

Michel G. P.



deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le statuizioni di cui sopra e/o i voti esercitati in violazione delle medesime statuizioni non saranno accettati.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra i generi;

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi

deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le statuizioni di cui sopra e/o i voti esercitati in violazione delle medesime statuizioni non saranno accettati.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.


All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno, ~~fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra i generi;~~

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica.

~~In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.~~

~~Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi~~



non risulti un numero intero.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui l'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito con il primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

A tale sostituzione si procederà sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione garantisca il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero). Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti il numero di Amministratori del genere meno rappresentato necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli Amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge anche in materia di equilibrio fra i generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

~~non risulti un numero intero.~~


~~Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui l'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito con il primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.~~

~~A tale sostituzione si procederà sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione garantisca il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero). Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti il numero di Amministratori del genere meno rappresentato necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli Amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.~~

~~In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge anche in materia di equilibrio fra i generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.~~

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di

Milano @/per




<p>Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente o, in alternativa, al Presidente del Collegio Sindacale.</p>	<p>indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa di volta in volta vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie deliberazioni con la maggioranza di legge.</p> <p>Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Qualora risulti necessario per assicurare la conformità della composizione del Consiglio di Amministrazione alla normativa di volta in volta vigente, troverà applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta.</p> <p>Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione e provvederà alle necessarie deliberazioni con la maggioranza di legge.</p> <p>Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente o, in alternativa, al Presidente del Collegio Sindacale.</p>
---	---

### *1.5.3 Riformulazione dei meccanismi di sostituzione di un amministratore in caso di intervenute dimissioni di un componente del Consiglio e conseguente modifica del paragrafo 15.6 dello Statuto*


Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare la formulazione del paragrafo 15.6 dello Statuto, che regola i meccanismi di sostituzione dell'amministratore dimissionario al fine di (i) garantire che, ove l'amministratore dimissionario sia espressione della minoranza, l'Assemblea chiamata a confermare l'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o nominare un altro Amministratore in sua sostituzione, scelga il nuovo membro del Consiglio tra candidati presentati da soci non facenti capo al socio di maggioranza e (ii) chiarire le modalità di presentazione di eventuali candidature da parte dei soci.

A tal riguardo, si propone di apportare all'art. 15.6 dello Statuto la seguente modifica.



TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 15) – Composizione, nomina e sostituzione</b> (omissis)</p> <p>15.6 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile).</p>	<p><b>Articolo 15) – Composizione, nomina e sostituzione</b> (omissis)</p> <p>15.6 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, <del>con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;</del></p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) <del>essi come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge,</del> comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile).</p> <p>Per la conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o per la nomina di altro Amministratore in sua sostituzione, l'Assemblea procederà secondo le seguenti modalità: i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno la percentuale di partecipazione al capitale della società indicata al punto 15.5 del presente articolo, potranno indicare un proprio candidato depositando la documentazione indicata al medesimo punto 15.5 del presente articolo, entro i termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste. Se l'Amministratore cooptato, o l'Amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza, il socio che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in Assemblea e i soci ad esso collegati, anche indirettamente, non potranno votare. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie.</p>

M. C. @/per



#### 1.5.4 Riformulazione della clausola "simul stabunt simul cadent" con conseguente modifica del paragrafo 15.7 dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare il paragrafo 15.7 dello Statuto al fine di articolare con maggior chiarezza il meccanismo di funzionamento della clausola cosiddetta "simul stabunt simul cadent", la quale dispone che venendo meno la maggioranza degli amministratori si intende dimissionario l'intero Consiglio che convocherà senza indugio l'Assemblea per il rinnovo totale dello stesso ed i cui membri resteranno, ai sensi di legge, in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea.

A tal riguardo, si propone di apportare all'art. 15.7 dello Statuto la seguente modifica.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 15) – Composizione, nomina e sostituzione</b> (omissis)</p> <p>15.7 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà alla convocazione e deve essere convocata dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione.</p>	<p><b>Articolo 15) – Composizione, nomina e sostituzione</b> (omissis)</p> <p>15.7 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà alla convocazione e dell'Assemblea deve essere convocata dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione senza indugio per il rinnovo dello stesso.</p>


#### 1.6 Ulteriori modifiche societarie si rendono necessarie per correggere imperfezioni e refusi:

##### 1.6.1 Modifiche all'art. 9 dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione vi propone l'eliminazione, all'art. 9 dello Statuto (Trasferimento), dei paragrafi 9.1. e 9.3 in quanto, essendo la Società un emittente con titoli quotati, come specificato al paragrafo 9.2, le azioni sono liberamente trasferibili e, ai fini del trasferimento delle azioni da parte di un socio, non è richiesta l'effettuazione di alcuna comunicazione ai fini dell'esercizio di una eventuale prelazione.

A tal riguardo, si riportano nel seguito le modifiche che si intendono apportare all'art. 9 dello Statuto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 9) – Trasferimento</b></p> <p>9.1 Per "trasferimento", ovvero "trasferire" o "trasferibile", si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale, in una o più fasi, direttamente o indirettamente, muti o venga limitata la titolarità delle Azioni ovvero siano costituiti, ceduti o garantiti a terzi diritti o poteri di qualsivoglia natura, compresi diritti di opzioni in relazione alle Azioni, ivi compresi, in via meramente esemplificativa, la</p>	<p><b>Articolo 9) – Trasferimento</b></p> <p><del>9.1 Per "trasferimento", ovvero "trasferire" o "trasferibile", si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale, in una o più fasi, direttamente o indirettamente, muti o venga limitata la titolarità delle Azioni ovvero siano costituiti, ceduti o garantiti a terzi diritti o poteri di qualsivoglia natura, compresi diritti di opzioni in relazione alle Azioni, ivi compresi, in via meramente esemplificativa, la</del></p>



compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la cessione in blocco, forzata o coattiva, la cessione o il conferimento di azienda, la fusione, la scissione, la costituzione o la cessione di diritti reali.	<del>compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la cessione in blocco, forzata o coattiva, la cessione o il conferimento di azienda, la fusione, la scissione, la costituzione o la cessione di diritti reali.</del>
9.2 Le Azioni sono liberamente trasferibili, sia per atto <i>inter vivos</i> che <i>mortis causa</i> .	9.21 Le Azioni sono liberamente trasferibili, sia per atto <i>inter vivos</i> che <i>mortis causa</i> .
9.3 Ogni comunicazione qui prevista deve essere fatta per iscritto a mezzo di posta elettronica o di telefax, confermato da lettera raccomandata (per posta o a mani), al domicilio eletto dagli azionisti risultante dal libro soci, e deve essere inviata in copia alla Società, con le stesse forme, al Consiglio di Amministrazione all'indirizzo della sede sociale.	<del>9.3 Ogni comunicazione qui prevista deve essere fatta per iscritto a mezzo di posta elettronica o di telefax, confermato da lettera raccomandata (per posta o a mani), al domicilio eletto dagli azionisti risultante dal libro soci, e deve essere inviata in copia alla Società, con le stesse forme, al Consiglio di Amministrazione all'indirizzo della sede sociale.</del>

1.6.2 *Modifiche all'art. 10 dello Statuto*

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'art. 10 (Recesso) dello Statuto al fine di correggere un'improprietà lessicale al paragrafo 10.2.

A tal riguardo, si riportano nel seguito le modifiche che si intendono apportare al paragrafo 10.2 dello Statuto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 10) – Recesso</b></p> <p>10.1 Il recesso potrà essere esercitato dagli azionisti nei casi previsti da norme inderogabili di legge e con le modalità previste dalla legge.</p> <p>10.2 Non compete pertanto il diritto di recesso agli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.</p>	<p><b>Articolo 10) – Recesso</b></p> <p>10.1 Il recesso potrà essere esercitato dagli azionisti nei casi previsti da norme inderogabili di legge e con le modalità previste dalla legge.</p> <p>10.2 Non compete <del>peraltro</del> <b>tuttavia</b> il diritto di recesso agli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.</p>

1.6.3 *Modifiche all'art. 23 dello Statuto*

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'art. 23.8 (Collegio Sindacale) dello Statuto che riporta, tra l'altro, l'obbligo *ex lege* del Collegio Sindacale di informare senza indugio l'autorità di vigilanza circa tutti i fatti o gli atti relativi di cui venga a conoscenza e che possano costituire, in relazione all'Emittente, una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività finanziaria, al fine di chiarire che tali obblighi di segnalazione devono essere assolti nei confronti di Consob (alla cui vigilanza la Società è soggetta) e non alla Banca d'Italia (come erroneamente indicato).

A tal riguardo, si riportano nel seguito le modifiche che si intendono apportare al paragrafo 23.8 dello Statuto le seguenti modifiche.

*Handwritten signature: Millo G. P.*




*Handwritten signature.*

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 23) – Collegio sindacale</b></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>23.8 Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge.</p> <p>In particolare, vigila sull'adeguatezza e la funzionalità del sistema dei controlli interni accertando l'efficacia e l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema, ivi compreso il soggetto incaricato del controllo contabile, promuovendo – se del caso – gli opportuni interventi correttivi.</p> <p>A tal fine, il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull'osservanza delle procedure adottate per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi, riferendone annualmente all'Assemblea.</p> <p>I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, ricevendo le relazioni periodiche predisposte dalle medesime e i flussi informativi relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.</p> <p>Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività finanziaria.</p> <p>Fermo restando quanto precede, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 23) – Collegio sindacale</b></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>23.8 Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge.</p> <p>In particolare, vigila sull'adeguatezza e la funzionalità del sistema dei controlli interni accertando l'efficacia e l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema, ivi compreso il soggetto incaricato del controllo contabile, promuovendo – se del caso – gli opportuni interventi correttivi.</p> <p>A tal fine, il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull'osservanza delle procedure adottate per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi, riferendone annualmente all'Assemblea.</p> <p>I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, ricevendo le relazioni periodiche predisposte dalle medesime e i flussi informativi relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.</p> <p>Il Collegio Sindacale informa senza indugio la <del>Banca</del> <b>Consob</b> circa tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività finanziaria.</p> <p>Fermo restando quanto precede, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.</p>

#### 1.6.4 Modifiche all'art. 24 dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'art. 24 (Recesso) dello Statuto al fine di correggere un refuso contenuto nel titolo dell'articolo, dove erroneamente è riportata la parola "contabile".



A tal riguardo, si riporta nel seguito la modifica che si intende apportare al paragrafo 10.2 dello Statuto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 24) – Contabile revisione legale dei conti</b></p> <p>La revisione legale dei conti è svolta da società di revisione legale o altro soggetto in possesso dei requisiti di legge. Per la nomina, la durata, i compiti, i poteri, le responsabilità nonché per la determinazione dei compensi della società di revisione incaricata si applicano le previsioni di legge in materia.</p>	<p><b>Articolo 24) – Contabile-Revisione legale dei conti</b></p> <p>La revisione legale dei conti è svolta da società di revisione legale o altro soggetto in possesso dei requisiti di legge. Per la nomina, la durata, i compiti, i poteri, le responsabilità nonché per la determinazione dei compensi della società di revisione incaricata si applicano le previsioni di legge in materia.</p>

## 2. INFORMAZIONI CIRCA LA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

La modifica statutaria dell'art. 4 (oggetto sociale), ipotesi sub A), che contempla l'eliminazione dei limiti di investimento, di cui al paragrafo 1.2 della presente Relazione, integra le fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non concorrano alla relativa deliberazione (assenti, dissenzienti o astenuti) ai sensi dell'art. 2437, lettera a) cod. civ.

L'articolo 106 del TUF prevede espressamente, inoltre, che in relazione alla modifica statutaria dell'art. 6 dello Statuto, con l'introduzione di un nuovo paragrafo 6.7, relativa all'innalzamento della soglia OPA, di cui al paragrafo 1.3 della presente Relazione, spetti il diritto di recesso agli azionisti che non concorrano alla relativa deliberazione (assenti, dissenzienti o astenuti) ai sensi degli articoli 2437 e seguenti cod. civ.

Per tutte le altre modifiche statutarie proposte il Consiglio ritiene che non ricorrano le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi della normativa vigente.

## 3. INDICAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO, DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI PREVISTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO E PER IL PAGAMENTO DEL RELATIVO RIMBORSO, CON INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI QUEST'ULTIMO.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci legittimati (i.e. soci assenti, astenuti o dissenzienti in relazione alle deliberazioni che danno diritto al diritto di recesso ai sensi del precedente paragrafo 2 della presente Relazione), per tutte o parte delle azioni possedute, mediante invio di una lettera raccomandata che dovrà essere spedita all'Emittente entro 15 giorni decorrenti dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione riguardante la modifica dell'oggetto sociale. L'indirizzo cui potranno essere spedite le dichiarazioni di recesso è il seguente: "Alba Private Equity S.p.A, Viale Vittorio Veneto n. 2, 20124 Milano".

Le azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso non potranno essere cedute; ai fini della spettanza del diritto di recesso, la qualità di azionista dell'Emittente dovrà risultare alla data della deliberazione assembleare (secondo quanto nel seguito meglio specificato) e dovrà permanere sino alla data in cui il diritto viene esercitato.

*Millic @/per*

  
*[Signature]*

La dichiarazione di recesso dovrà contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (ed, ove possibile, un recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti al procedimento, nonché il numero di azioni dell'Emittente in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso, unitamente agli estremi ed alle coordinate del conto corrente del socio recedente su cui accreditare il valore di liquidazione delle azioni stesse. La dichiarazione di recesso dovrà inoltre contenere l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso e la dichiarazione che tali azioni sono libere da pegni o altri vincoli a favore di terzi (ovvero, in caso contrario e quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, l'indicazione che sarà trasmessa – sempre entro il suddetto termine di 15 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione riguardante la modifica dell'oggetto sociale – un'apposita dichiarazione del creditore pignoratizio, o del soggetto a cui favore sia posto altro vincolo, con la quale tale soggetto presti il consenso all'esecuzione del pagamento del corrispettivo del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente).

Fermo restando quanto precede, il socio che intende recedere dovrà altresì trasmettere all'Emittente, a pena di inammissibilità della dichiarazione di recesso, con le stesse modalità e contestualmente alla dichiarazione medesima – oppure, ove ciò non fosse possibile, anche successivamente, ma comunque entro e non oltre il predetto termine di 15 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione riguardante la modifica dell'oggetto sociale – un'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato a norma delle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati immessi in regime di gestione accentrata, la quale attesti:

- la proprietà ininterrotta in capo al socio recedente delle azioni in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso, a decorrere dalla data della deliberazione assembleare di modifica dell'oggetto sociale e fino alla data di esercizio del diritto di recesso. Ai fini della sussistenza di tale requisito si intenderà legittimato il socio che, avendo acquistato le azioni dell'Emittente in borsa, le abbia anche ricevute per effetto della relativa liquidazione prima dell'apertura dell'adunanza assembleare che delibererà la modifica dell'oggetto sociale;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni dell'Emittente in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, come in precedenza segnalato, il socio recedente dovrà provvedere a trasmettere all'Emittente, insieme alla certificazione e quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso all'esecuzione del pagamento del corrispettivo del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Come previsto dall'art. 2437-bis cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della certificazione da parte dell'intermediario autorizzato sarà accompagnato dal blocco delle azioni corrispondenti ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione.

In conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, cod. civ. per i casi di recesso nelle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle azioni da riconoscere ai soci recedenti sarà determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni



ordinarie dell'Emittente nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla modifica dell'oggetto sociale.

Il prezzo di liquidazione unitario ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabile sarà pari a Euro 2,915.

Nel caso in cui uno o più soci a ciò legittimati esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 2437-quater cod. civ. In particolare:

- gli Amministratori offriranno le azioni per le quali è stato esercitato (e sia divenuto efficace) il diritto di recesso in opzione agli altri soci, in proporzione al numero delle azioni possedute da questi ultimi. Per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine che non dovrà essere inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta presso il registro delle imprese. I soci dell'Emittente che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate;
- ove i soci non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, gli Amministratori potranno provvedere al relativo collocamento mediante offerta in borsa;
- in caso di mancato collocamento entro 180 giorni dalla data di efficacia del recesso, le azioni rimaste inoptate ed eventualmente non collocate verranno rimborsate mediante acquisto da parte dell'Emittente attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal terzo comma dell'art. 2357 cod. civ.

Al fine di definire le modalità ed i termini dell'offerta sopra indicata verranno tempestivamente presi gli opportuni contatti con CONSOB e Borsa Italiana.

#### 4. INFORMAZIONI CHE NON POSSONO ESSERE RESE PRIMA DELL'ASSEMBLEA. INDICAZIONE DELLE MODALITÀ CON LE QUALI VERRANNO INFORMATI GLI AVENTI DIRITTO, PRECISANDO I QUOTIDIANI SUI QUALI SARANNO PUBBLICATI I NECESSARI AVVISI DI STAMPA"

Non sono presenti informazioni relative alla proposta di modifiche statutarie che non possono essere rese prima dell'assemblea.

Ai sensi della normativa vigente, l'Emittente provvederà inoltre a comunicare in tempo utile agli interessati le ulteriori informazioni necessarie per l'esercizio del diritto di recesso che non risultano definibili prima dello svolgimento dell'Assemblea (con particolare riferimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare che abbia approvato la modifica dell'oggetto sociale, data dalla quale decorrerà il termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci legittimati) mediante pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano e sul sito internet dell'Emittente.

\* \* \* \* \*

Alla luce di quanto sopra, qualora concordiate con quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti proposta di delibera:

*"L'assemblea degli Azionisti di Alba Private Equity S.p.A.,*

*Michela Colonna*

*[Signature]*



*[Signature]*

- presa visione della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
- preso atto delle conseguenze in relazione al prospettato trasferimento di segmento di quotazione e negoziazione delle azioni della Società al segmento professionale del mercato degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

*delibera*

1. di modificare l'art. 1 dello Statuto come descritto nel testo proposto nella Relazione;
2. di integrare lo Statuto con il nuovo paragrafo 6.7 come descritto nel testo proposto nella Relazione;
3. di modificare l'art. 4 dello Statuto, nel testo proposto nel paragrafo 1.2, punto A) della Relazione ovvero, per l'ipotesi in cui non fosse possibile raggiungere il quorum deliberativo rafforzato del 90% del capitale sociale, nel testo proposto nel paragrafo 1.2, punto B) della Relazione;
4. di modificare l'art. 6 dello Statuto come descritto nel testo proposto nella Relazione;
5. di modificare l'art. 11 dello Statuto con l'eliminazione del paragrafo 11.4 come descritto nel testo proposto nella Relazione;
6. di modificare l'art. 15 dello Statuto come descritto nel testo proposto nella Relazione;
7. di modificare gli artt. 9, 10, 23 e 24 dello Statuto come descritto nel testo proposto nella Relazione;
8. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili;
9. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ad eseguire ogni adempimento – formale e/o sostanziale - avente ad oggetto la procedura finalizzata a garantire l'esercizio del diritto di recesso da parte degli aventi diritto ai sensi della Relazione.

\* \* \* \* \*

La presente Relazione e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet della Società <http://www.alba-pe.com/governance/azionisti> in data 22 ottobre 2015.

Milano, il 22 ottobre 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

F.to Il Presidente Michele Cappone



COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Articolo 1) - Costituzione e denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "ALBA PRIVATE EQUITY [•] S.p.A." (in sigla "APE S.P.A." la Società), senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2) - Sede

- 2.1 La Società ha sede legale in Milano.
- 2.2 La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 2.3 Possono essere istituite, modificate e soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi e dipendenze di ogni genere, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3) - Durata

La durata della Società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 4) - Oggetto

(ndr. ipotesi sub A)

4.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti da tali partecipazioni, con esclusione espressa della possibilità di effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.

4.2 In particolare, la Società, operando per conto proprio, nell'ambito della predetta attività, potrà:

- a) assumere, ~~negoziare~~ e gestire partecipazioni, interessenze e diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale in altre società, imprese o altre entità, quotate o non quotate, di maggioranza e di minoranza, nonché sottoscrivere altri strumenti finanziari in genere (quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il "Testo Unico della Finanza") emessi da tali società, imprese e altre entità;
- b) investire in via residuale in strumenti finanziari rappresentativi di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di partecipazioni in veicoli societari, deputati allo svolgimento di operazioni di cui alla lettera a).

*Melch Caffare*

*[Handwritten mark]*

~~4.3 La Società potrà svolgere la suddetta attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.~~

~~4.4 La Società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali, ausiliarie, connesse o accessorie, alle attività di natura finanziaria sopra descritte, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.~~

~~4.5 La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio, anche presso i propri soci, nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico Bancario e dalla correlata normativa secondaria vigente pro tempore.~~

~~4.36~~ Inoltre la Società, in via strumentale e nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fidejussioni, rilasciare garanzie, nell'interesse delle società partecipate, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria (ivi inclusa la concessione di finanziamenti), assicurativa, commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia ritenuto utile al raggiungimento dello stesso.

~~4.7 Con riferimento al predetto ambito di operatività, la Società svolgerà la propria attività in conformità a quante segue:~~

~~a) la Società non investirà in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;~~


~~b) il totale delle esposizioni della Società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la Società ha investito — ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari over the counter (OTC) —, sarà inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;~~

~~c) la Società non investirà in quote di fondi speculativi, italiani o esteri;~~

~~d) i limiti di investimento, precisati alle precedenti lettere a) e b), non trovano applicazione allorché gli strumenti finanziari in cui la Società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;~~

~~e) la Società potrà superare le soglie di cui alle lettere a) e b) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.~~

~~4.48~~ Alla Società è fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio e ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione."



(ndr. ipotesi sub B alternativa all'ipotesi sub A)

4.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti da tali partecipazioni, con esclusione espressa della possibilità di effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.

4.2 In particolare, la Società, operando per conto proprio, nell'ambito della predetta attività, potrà:

a) assumere, negoziare e gestire partecipazioni, interessenze e diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale in altre società, imprese o altre entità, quotate o non quotate, di maggioranza o di minoranza, nonché sottoscrivere altri strumenti finanziari in genere (quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il "Testo Unico della Finanza") emessi da tali società, imprese o altre entità;

b) investire in via residuale in strumenti finanziari rappresentativi di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di partecipazioni in veicoli societari, deputati allo svolgimento di operazioni di cui alla lettera a). ~~fondi chiusi di investimento mobiliare e/o immobiliare, italiani o esteri e altri organismi di investimento collettivo del risparmio (insieme, gli "OICR").~~

4.3 La Società potrà svolgere la suddetta attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

4.4 La Società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali, ausiliarie, connesse o accessorie, alle attività di natura finanziaria sopra descritte, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

4.5 La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio, anche presso i propri soci, nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico Bancario e dalla correlata normativa secondaria vigente pro-tempore.

4.6 ~~Inoltre la Società, in via strumentale e del tutto occasionale, e nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti,~~ potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fideiussioni, rilasciare garanzie, nell'interesse delle società partecipate, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria (ivi inclusa la concessione di finanziamenti), assicurativa, commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia ritenuto utile al raggiungimento dello stesso.

4.7 Con riferimento al predetto ambito di operatività, qualora le azioni siano quotate sul mercato degli investment vehicles (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la Società svolgerà la propria attività in conformità ai criteri e alle caratteristiche, pro tempore vigenti, del suddetto mercato MIV ed in particolare a quanto segue:

a) la Società non investirà in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;

b) il totale delle esposizioni della Società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la Società ha investito - ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari over-the-counter (OTC) -, sarà inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali

Milica Cappon

J

risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;

c) la Società non investirà in quote di fondi speculativi, italiani o esteri;

d) i limiti di investimento, precisati alle precedenti lettere a) e b), non trovano applicazione allorché gli strumenti finanziari in cui la Società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;

e) la Società potrà superare le soglie di cui alle lettere a) e b) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.

4.8 Alla Società è fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio e ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione."

#### CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – SOCI

##### Articolo 5) – Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato in Euro 17.414.517,14 (diciassettemilioniquattrocentoquattordicimilacinquecentodiciassette virgola quattordici) ed è suddiviso in n. 10.125.000 (diecimilionicentoventicinquemila) azioni senza indicazione del valore nominale.

##### Articolo 6) - Azioni

6.1 Le Azioni sono fornite dei diritti previsti nel presente statuto.

6.2 Tutte le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti.


6.3 Le Azioni sono liberamente trasferibili.

6.4 Le Azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile.

6.5 Le Azioni sono nominative e sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 28 e seguenti del d.lgs. 213/1998, secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.

6.6 Possono essere create ulteriori categorie di azioni fornite di diritti diversi, nei limiti di quanto consentito dalla legge e di quanto previsto nel presente statuto.

6.7 La soglia prevista dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), oltre la quale è obbligatorio promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle partecipazioni Sociali, è fissata nella misura del 40% (quaranta per cento).



#### Articolo 7) – Obbligazioni e strumenti finanziari

7.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

7.2 L'emissione di obbligazioni convertibili o dotate di *warrant* è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-*bis* del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'articolo 2420-*ter* del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

7.3 La Società può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.

Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse e le eventuali cause di decadenza o riscatto.

#### Articolo 8) – Aumento e riduzione del capitale sociale

8.1 Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, mediante conferimenti di denaro, beni, crediti e/o complessi aziendali, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o di altri fondi disponibili.


L'assegnazione delle Azioni di compendio di aumenti di capitale a pagamento può avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti.

8.2 In caso di aumenti di capitale a pagamento, agli azionisti spetta il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile.

8.3 Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, il diritto di opzione spettante ai soci sulle Azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile della Società.

8.4 L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione agli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 del codice civile e con rispetto del diritto degli azionisti alla parità di trattamento.

Michelle G. P. P.



### Articolo 9) – Trasferimento

9.1 Per "trasferimento", ovvero "trasferire" o "trasferibile", si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale, in una o più fasi, direttamente o indirettamente, muti o venga limitata la titolarità delle Azioni ovvero siano costituiti, ceduti e garantiti a terzi diritti o poteri di qualsivoglia natura, compresi diritti di opzioni in relazione alle Azioni, ivi compresi, in via meramente esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la cessione in blocco, forzata o coattiva, la cessione o il conferimento di azienda, la fusione, la scissione, la costituzione o la cessione di diritti reali.

9.1.2 Le Azioni sono liberamente trasferibili, sia per atto *inter vivos* che *mortis causa*.

9.3 Ogni comunicazione qui prevista deve essere fatta per iscritto a mezzo di posta elettronica o di telefax, confermato da lettera raccomandata (per posta o a mani), al domicilio eletto dagli azionisti risultante dal libro soci, e deve essere inviata in copia alla Società, con le stesse forme, al Consiglio di Amministrazione all'indirizzo della sede sociale.

### Articolo 10) – Recesso

10.1 Il recesso potrà essere esercitato dagli azionisti nei casi previsti da norme inderogabili di legge e con le modalità previste dalla legge.

10.2 Non compete pertanto ~~tuttavia~~ il diritto di recesso agli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

## ASSEMBLEA

### Articolo 11) – Costituzione, competenza e deliberazioni

11.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.


11.2 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare:

- a) sulle modificazioni del presente statuto;
- b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; e
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

11.3 Fermo restando quanto previsto di seguito, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge.



~~11.4 L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di non meno del 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in merito:~~

- ~~a) alla modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 4 del presente statuto;~~  
~~b) alla modifica del quorum qualificato di cui alla precedente lettera a).~~

#### Articolo 12) – Convocazione

12.1 L'Assemblea è convocata nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta l'anno entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio, con facoltà di avvalersi delle possibilità di proroga nei limiti stabiliti dalla disciplina tempo per tempo vigente. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tiene in unica convocazione ai sensi di legge.

12.2 L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta dei soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, codice civile ovvero su richiesta di almeno due Sindaci nelle ipotesi di legge.

12.3 L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o in qualsiasi paese dell'Unione Europea.

12.4 L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul Sito Internet della Società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.

#### Articolo 13) - Intervento

13.1 Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali siano giunte alla Società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

13.2 I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.

La delega può essere altresì conferita in via elettronica con le modalità stabilite dal regolamento del Ministero della Giustizia.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del Sito Internet della Società, ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione, mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

13.3 L'Assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della seduta, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;
- b) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

*Michele Cappi*

*[Signature]*

*[Signature]*

- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

13.4 Per quanto non diversamente disciplinato dal presente statuto, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalle disposizioni vigenti applicabili.

#### Articolo 14) – Presidenza e verbalizzazione

14.1 L'Assemblea è presieduta: (i) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di sua mancanza, (ii) dal Vice Presidente, se nominato, oppure, in caso di sua mancanza, (iii) dall'Amministratore Delegato – o da uno degli Amministratori Delegati, se più d'uno, designato a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduti – oppure, in caso di mancanza di Amministratori Delegati, (iv) da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduti.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio, designato dagli azionisti presenti, a maggioranza dei voti da essi posseduti, su proposta del Presidente dell'Assemblea, ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

14.3 In conformità all'articolo 2371 del codice civile, spetta al Presidente dell'Assemblea - il quale può avvalersi di appositi incaricati - di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento (anche dirigendo la discussione, risolvendo eventuali contestazioni e stabilendo ordine e procedure di votazione) ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.


14.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto in conformità all'articolo 2375 del codice civile e firmato dal Presidente e dal Segretario o da un notaio.

14.5 L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma n. 6), del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 15) – Composizione, nomina e sostituzione

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 13 (tredici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina.



15.2 Salva diversa determinazione dell'Assemblea, all'atto della nomina, che preveda una minore durata, i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono essere non azionisti e sono rieleggibili.

15.3 Non possono essere nominati alla carica di Amministratore (e se nominati decadono dall'ufficio) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile o dalle leggi speciali vigenti e applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile.

15.4 Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

I componenti indipendenti sono dotati di professionalità ed autorevolezza tale da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contributo di rilievo nella formazione della volontà del medesimo. Essi vigilano, con autonomia di giudizio, sull'andamento della gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti.

Compongono il Consiglio di Amministrazione Consiglieri esecutivi e non esecutivi.


I componenti non esecutivi non sono coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società. Essi devono acquisire – anche avvalendosi di comitati interni a tal fine istituiti – informazioni sulla gestione e sulla organizzazione aziendale, dal *management*, dalla funzione di revisione interna e dalle altre funzioni di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione approva un regolamento dei propri lavori, volto a disciplinare, tra l'altro: tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli Consiglieri ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie poste all'ordine del giorno; compiti e doveri attribuiti al Presidente, in punto di: formazione dell'ordine del giorno; informazione preventiva ai Consiglieri in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno; meccanismi idonei a garantire la fattiva partecipazione dei componenti indipendenti e non esecutivi ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché alle deliberazioni inerenti, in genere, l'assetto organizzativo e dei controlli interni. Tale regolamento individua altresì presidi specifici atti a garantire la trasparenza e la sostanziale correttezza nell'assunzione delle deliberazioni ~~riguardanti operazioni con parti correlate~~ e per le quali i Consiglieri abbiano interessi, per conto proprio o di terzi; e detta disposizioni di dettaglio in materia di documentazione e verbalizzazione del processo decisionale; archiviazione e messa a disposizione della relativa documentazione; trasmissione delle delibere all'Autorità di vigilanza nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Con apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria, devono essere altresì previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche dimensionali della società amministrata.

Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

MilC Cappon



*[Handwritten signature]*

15.5 All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del Testo Unico della Finanza e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo con l'eventuale menzione, accanto al candidato di riferimento, dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, anche ai fini del rispetto delle previsioni del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance di volta in volta in vigore, ed inserendo almeno uno dei candidati indipendenti al primo posto della lista.

Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio fra i generi (maschile e femminile) fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter D.lgs. 58/1998, con un numero progressivo non inferiore a tre e superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente ex art. 147-ter.

Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio fra i generi (maschile e femminile) fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o la diversa percentuale del capitale sociale individuata in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi un socio, i soggetti che lo controllano e le società da questo controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), ovvero i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dei curricula professionali, contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente.



Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della suddetta disciplina.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le statuizioni di cui sopra e/o i voti esercitati in violazione delle medesime statuizioni non saranno accettati.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno, ferme restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra i generi;

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica.

~~In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.~~

~~Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.~~

~~Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui l'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito con il primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.~~

Marta Capone

~~A tale sostituzione si procederà sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione garantisca il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero). Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti il numero di Amministratori del genere meno rappresentato necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli Amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.~~

~~In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno e più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge anche in materia di equilibrio fra i generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.~~

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa di volta in volta vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie deliberazioni con la maggioranza di legge.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Qualora risulti necessario per assicurare la conformità della composizione del Consiglio di Amministrazione alla normativa di volta in volta vigente, troverà applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione e provvederà alle necessarie deliberazioni con la maggioranza di legge.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente o, in alternativa, al Presidente del Collegio Sindacale.

15.6 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) ~~il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;~~
- b) ~~qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) e così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, comunque nel rispetto~~



delle disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile).

Per la conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o per la nomina di altro Amministratore in sua sostituzione, l'Assemblea procederà secondo le seguenti modalità: i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno la percentuale di partecipazione al capitale della società indicata al punto 15.5 del presente articolo, potranno indicare un proprio candidato depositando la documentazione indicata al medesimo punto 15.5 del presente articolo, entro i termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste. Se l'Amministratore cooptato, o l'Amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza, il socio che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in Assemblea e i soci ad esso collegati, anche indirettamente, non potranno votare. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie.

15.7 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà alla convocazione – e dell'Assemblea deve essere convocata dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione senza indugio per il rinnovo dello stesso.

15.8 Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile, ad eccezione di quello dell'assunzione della qualità di soci con responsabilità illimitata in società concorrenti.

#### Articolo 16) – Presidenza

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dalla stessa, elegge, a maggioranza, tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della Società.


16.2 Il Consiglio di Amministrazione, con le medesime modalità di cui al paragrafo 18.1 che precede, può nominare anche uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della Società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

16.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del/i Vice Presidente/i, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

16.4 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso. Il Segretario decade dal proprio ufficio insieme agli Amministratori in carica all'atto della sua nomina ed è rieleggibile.

16.5 Il Segretario ha il diritto di assistere ed intervenire nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e può svolgere attività di carattere consultivo, senza avere per ciò stesso alcun diritto di voto. Il Segretario assiste il Presidente nella convocazione e nell'organizzazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, nella redazione dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea ed assiste il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea in tutte le attività inerenti al miglior funzionamento dei medesimi. Il Segretario ha inoltre tutti gli altri poteri ad esso attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

Milla Capone



*[Handwritten mark]*

## Articolo 17) – Convocazione e riunioni

17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o da un membro del Collegio Sindacale.

17.2 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente, dal Vice Presidente o da uno degli Amministratori Delegati, ove nominati, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, da spedire, con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione (anche a mezzo posta elettronica o telefax) almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta per posta elettronica o via telefax da spedirsi almeno 1 (uno) giorni prima dell'adunanza.

17.3 Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

17.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione o di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

17.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altro Amministratore, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

17.6 I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della medesima. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno da parte del Presidente, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente stesso.

## Articolo 18) – Deliberazioni

18.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti. L'Amministratore astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voto, prevale il voto espresso dal Presidente.

18.3 Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.



## Articolo 19) - Poteri

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea.

19.2 Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- b) la scissione nell'ipotesi dell'articolo 2505 bis quale richiamato nell'articolo 2506 ter del codice civile;
- c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; nonché
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 150 del Testo Unico della Finanza, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate, e in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente; la comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.

## Articolo 20) – Organi Delegati

20.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Comitato Esecutivo, come pure ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione, determinando in modo analitico le attività oggetto di delega – anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo – nonché i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio dei poteri conferiti.

La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 che precedono.

20.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari e delle operazioni strategiche della Società;
- b) la valutazione del generale andamento della gestione;
- c) le politiche di gestione del rischio nonché, sentito il parere del Collegio Sindacale, la valutazione circa la funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

M. C. Capone

- d) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni e dei regolamenti generali in materia di struttura organizzativa e di personale;
- e) la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, ciascun Amministratore Delegato ha facoltà di nominare procuratori *ad negotia*, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

20.5 Gli organi delegati, ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, riferiscono, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate, con periodicità almeno trimestrale.

20.6 In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti che ritiene indifferibili e che spetterebbero al Consiglio, riferendo al Consiglio stesso alla prima adunanza utile.

#### Articolo 21) – Rappresentanza sociale

21.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, se nominati, al/ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.


21.2 Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti e categorie di atti e relativa firma sociale, ad Amministratori, direttori, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

#### Articolo 22) - Remunerazione

22.1 L'Assemblea determina la misura dei compensi e delle eventuali partecipazioni agli utili spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione - ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche - e ai membri del Comitato Esecutivo ove istituito.

22.2 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In tale caso, la remunerazione degli Amministratori Delegati, degli Amministratori investiti di particolari cariche, del Segretario del Consiglio di Amministrazione (ove nominato), nonché dei membri dei comitati di volta in volta istituiti dal Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

22.3 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.



COLLEGIO SINDACALE – ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 23) – Collegio sindacale

23.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, nominati a norma di legge. L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci.

23.2 I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

23.3 I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società, si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

23.4 Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, presentate dai soci, secondo le seguenti modalità.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o la diversa percentuale del capitale sociale individuata in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi un socio, i soggetti che lo controllano e le società da questo controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), ovvero i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ove contengano, considerando entrambe le suddette sezioni, un numero di candidati pari o superiori a tre, devono contenere nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati alla carica di sindaco effettivo tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, nella sua componente effettiva, rispetti le disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione richiesta dalla normativa applicabile.

*Michele Capone*

*[Signature]*



La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla disciplina regolamentare vigente, con questi ultimi; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società; (iv) il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso, nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore tre anni.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.


Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo Unico della Finanza, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai



sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo Unico della Finanza, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla scadenza del suddetto termine, queste rispetteranno le disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste è da intendersi ridotta alla metà.

In ogni caso, anche qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di tre giorni sopra previsto, dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni e comunque fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti in un numero intero, verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato in ogni caso a condizioni che siano rispettate le disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

23.5 L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c., procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in ogni caso a condizione che siano rispettate le disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

23.6 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 che precede.

23.7 Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

23.8 Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge.

In particolare, vigila sull'adeguatezza e la funzionalità del sistema dei controlli interni accertando l'efficacia e l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema, ivi compreso il soggetto incaricato del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine, il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull'osservanza delle procedure adottate per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi, riferendone annualmente all'Assemblea.

I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, ricevendo le relazioni periodiche predisposte dalle medesime e i flussi informativi relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Consob Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività finanziaria.

Fermo restando quanto precede, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

#### Articolo 24) - ~~contabile~~ Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è svolta da società di revisione legale o altro soggetto in possesso dei requisiti di legge. Per la nomina, la durata, i compiti, i poteri, le responsabilità nonché per la determinazione dei compensi della società di revisione incaricata si applicano le previsioni di legge in materia.

### BILANCIO ED UTILI

#### Articolo 25) - Bilancio


25.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Entro i termini, con le forme e a norma di legge, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, anche consolidato, ove applicabile, così come previsto dalla legge.

#### Articolo 26) - Ripartizione degli utili e delle perdite

26.1 Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, sono destinati come segue:

- a) in primo luogo, una quota pari al 5% (cinque per cento) è destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- b) in secondo luogo, l'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sulla destinazione degli utili che residuino una volta dedotta la quota di riserva legale.



#### Articolo 27) – Dividendi

27.1 Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nei termini e con le modalità fissate dall'Assemblea.

27.2 Il diritto ai dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili si prescrive, a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

27.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

#### Articolo 28) – Preposto alla redazione dei dati contabili

28.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in conformità all'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- a) essere laureato in scienze economiche, aziendali, delle finanze, statistiche, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile ovvero aver maturato una significativa esperienza in materie ragionieristiche, di bilancio e di rendicontazione finanziaria e/o societaria; e
- b) aver maturato almeno tre anni di esperienza in settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società o quello della consulenza manageriale, avente ad oggetto anche materie amministrative e contabili.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

28.3 Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esperibili con riferimento al rapporto di lavoro con la Società.

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Articolo 29) – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, le modalità per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria.


RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Articolo 30) - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge applicabili.

*Mich. Cipriani*

*Mich. Cipriani*





9204

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Articolo 1) - Costituzione e denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "Alba S.p.A." (la Società), senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2) - Sede

- 2.1 La Società ha sede legale in Milano.
- 2.2 La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 2.3 Possono essere istituite, modificate e soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi e dipendenze di ogni genere, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3) - Durata

La durata della Società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 4) - Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti da tali partecipazioni, con esclusione espressa della possibilità di effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.

4.2 In particolare, la Società, operando per conto proprio, nell'ambito della predetta attività, potrà:

- a) assumere e gestire partecipazioni, interessenze e diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale in altre società, imprese o altre entità, quotate o non quotate,
- b) investire in via residuale in strumenti finanziari rappresentativi di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di partecipazioni in veicoli societari, deputati allo svolgimento di operazioni di cui alla lettera a).

4.3 Inoltre la Società, in via strumentale e nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fidejussioni, rilasciare garanzie, nell'interesse delle società partecipate, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria (ivi inclusa la concessione di finanziamenti), assicurativa, commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia

*M. C. C. C. C.*

*[Signature]*

attinenza con lo scopo sociale e sia ritenuto utile al raggiungimento dello stesso.

4.4 Alla Società è fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio e ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione."

#### CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – SOCI

##### Articolo 5) – Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato in Euro 17.414.517,14 (diciassettemilioniquattrocentoquattordicimilacinquecentodiciassette virgola quattordici) ed è suddiviso in n. 10.125.000 (diecimilionicentoventicinquemila) azioni senza indicazione del valore nominale.

##### Articolo 6) - Azioni

- 6.1 Le Azioni sono fornite dei diritti previsti nel presente statuto.
- 6.2 Tutte le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti.
- 6.3 Le Azioni sono liberamente trasferibili.
- 6.4 Le Azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile.
- 6.5 Le Azioni sono nominative e sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 28 e seguenti del d.lgs. 213/1998, secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.
- 6.6 Possono essere create ulteriori categorie di azioni fornite di diritti diversi, nei limiti di quanto consentito dalla legge e di quanto previsto nel presente statuto.
- 6.7 La soglia prevista dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), oltre la quale è obbligatorio promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle partecipazioni Sociali, è fissata nella misura del 40% (quaranta per cento).

##### Articolo 7) – Obbligazioni e strumenti finanziari

- 7.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.
- 7.2 L'emissione di obbligazioni convertibili o dotate di *warrant* è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-*bis* del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.



L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'articolo 2420-ter del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

7.3 La Società può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.

Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse e le eventuali cause di decadenza o riscatto.

#### Articolo 8) – Aumento e riduzione del capitale sociale

8.1 Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, mediante conferimenti di denaro, beni, crediti e/o complessi aziendali, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o di altri fondi disponibili.

L'assegnazione delle Azioni di compendio di aumenti di capitale a pagamento può avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti.

8.2 In caso di aumenti di capitale a pagamento, agli azionisti spetta il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile.

8.3 Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, il diritto di opzione spettante ai soci sulle Azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile della Società.

8.4 L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione agli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 del codice civile e con rispetto del diritto degli azionisti alla parità di trattamento.

#### Articolo 9) – Trasferimento

9.1 Le Azioni sono liberamente trasferibili, sia per atto *inter vivos* che *mortis causa*.

#### Articolo 10) – Recesso

10.1 Il recesso potrà essere esercitato dagli azionisti nei casi previsti da norme inderogabili di legge e con le modalità previste dalla legge.

10.2 Non compete tuttavia il diritto di recesso agli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

*Milano @ ppe*

ASSEMBLEA

Articolo 11) – Costituzione, competenza e deliberazioni

11.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

11.2 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare:

- a) sulle modificazioni del presente statuto;
- b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; e
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

11.3 Fermo restando quanto previsto di seguito, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge.

Articolo 12) – Convocazione

12.1 L'Assemblea è convocata nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta l'anno entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio, con facoltà di avvalersi delle possibilità di proroga nei limiti stabiliti dalla disciplina tempo per tempo vigente. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tiene in unica convocazione ai sensi di legge.

12.2 L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta dei soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, codice civile ovvero su richiesta di almeno due Sindaci nelle ipotesi di legge.

12.3 L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o in qualsiasi paese dell'Unione Europea.

12.4 L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul Sito Internet della Società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.

Articolo 13) - Intervento

13.1 Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali siano giunte alla Società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

13.2 I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.



La delega può essere altresì conferita in via elettronica con le modalità stabilite dal regolamento del Ministero della Giustizia.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del Sito Internet della Società, ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione, mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

13.3 L'Assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della seduta, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;
- b) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

13.4 Per quanto non diversamente disciplinato dal presente statuto, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalle disposizioni vigenti applicabili.

#### Articolo 14) – Presidenza e verbalizzazione

14.1 L'Assemblea è presieduta: (i) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di sua mancanza, (ii) dal Vice Presidente, se nominato, oppure, in caso di sua mancanza, (iii) dall'Amministratore Delegato – o da uno degli Amministratori Delegati, se più d'uno, designato a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduti – oppure, in caso di mancanza di Amministratori Delegati, (iv) da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduti.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio, designato dagli azionisti presenti, a maggioranza dei voti da essi posseduti, su proposta del Presidente dell'Assemblea, ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

14.3 In conformità all'articolo 2371 del codice civile, spetta al Presidente dell'Assemblea il quale può avvalersi di appositi incaricati - di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento (anche dirigendo la discussione, risolvendo eventuali contestazioni e stabilendo ordine e procedure di votazione) ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

14.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto in conformità all'articolo 2375 del codice civile e firmato dal Presidente e dal Segretario o da un notaio.

14.5 L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma n. 6), del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

##### Articolo 15) – Composizione, nomina e sostituzione

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 13 (tredici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina.

15.2 Salva diversa determinazione dell'Assemblea, all'atto della nomina, che preveda una minore durata, i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono essere non azionisti e sono rieleggibili.

15.3 Non possono essere nominati alla carica di Amministratore (e se nominati decadono dall'ufficio) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile o dalle leggi speciali vigenti e applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile.

15.4 Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

I componenti indipendenti sono dotati di professionalità ed autorevolezza tale da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contributo di rilievo nella formazione della volontà del medesimo. Essi vigilano, con autonomia di giudizio, sull'andamento della gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti.

Compongono il Consiglio di Amministrazione Consiglieri esecutivi e non esecutivi.

I componenti non esecutivi non sono coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società. Essi devono acquisire – anche avvalendosi di comitati interni a tal fine istituiti – informazioni sulla gestione e sulla organizzazione aziendale, dal *management*, dalla funzione di revisione interna e dalle altre funzioni di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione approva un regolamento dei propri lavori, volto a disciplinare, tra l'altro: tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli Consiglieri ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie poste all'ordine del giorno; compiti e doveri attribuiti al Presidente, in punto di: formazione dell'ordine del giorno; informazione preventiva ai Consiglieri in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno; meccanismi idonei a garantire la fattiva partecipazione dei componenti indipendenti e non esecutivi ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché alle



deliberazioni inerenti, in genere, l'assetto organizzativo e dei controlli interni. Tale regolamento individua altresì presidi specifici atti a garantire la trasparenza e la sostanziale correttezza nell'assunzione delle deliberazioni per le quali i Consiglieri abbiano interessi, per conto proprio o di terzi; e detta disposizioni di dettaglio in materia di documentazione e verbalizzazione del processo decisionale; archiviazione e messa a disposizione della relativa documentazione; trasmissione delle delibere all'Autorità di vigilanza nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Con apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria, devono essere altresì previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche dimensionali della società amministrata.

Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

15.5 All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del Testo Unico della Finanza e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter D.lgs. 58/1998, con un numero progressivo non inferiore a tre e superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente ex art. 147-ter.

Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio fra i generi (maschile e femminile) fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o la diversa percentuale del capitale sociale individuata in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi un socio, i soggetti che lo controllano e le società da questo controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), ovvero i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dei curricula professionali, contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità

stabilita dalla disciplina pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della suddetta disciplina.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le statuizioni di cui sopra e/o i voti esercitati in violazione delle medesime statuizioni non saranno accettati.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.


All'elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno;
- b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa di volta in volta vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie deliberazioni con la maggioranza di legge.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Qualora risulti necessario per assicurare la conformità della composizione del Consiglio di Amministrazione alla normativa di volta in volta vigente, troverà applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione e provvederà alle necessarie



deliberazioni con la maggioranza di legge.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente o, in alternativa, al Presidente del Collegio Sindacale.

15.6 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a), comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile).

Per la conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o per la nomina di altro Amministratore in sua sostituzione, l'Assemblea procederà secondo le seguenti modalità: i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno la percentuale di partecipazione al capitale della società indicata al punto 15.5 del presente articolo, potranno indicare un proprio candidato depositando la documentazione indicata al medesimo punto 15.5 del presente articolo, entro i termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste. Se l'Amministratore cooptato, o l'Amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza, il socio che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in Assemblea e i soci ad esso collegati, anche indirettamente, non potranno votare. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie.

15.7 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea senza indugio per il rinnovo dello stesso.


15.8 Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile, ad eccezione di quello dell'assunzione della qualità di soci con responsabilità illimitata in società concorrenti.

#### Articolo 16) – Presidenza

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dalla stessa, elegge, a maggioranza, tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della Società.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione, con le medesime modalità di cui al paragrafo 18.1 che precede, può nominare anche uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della Società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

16.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del/i Vice Presidente/i, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.



*Milc @/p*

*[Handwritten signature]*

16.4 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso. Il Segretario decade dal proprio ufficio insieme agli Amministratori in carica all'atto della sua nomina ed è rieleggibile.

16.5 Il Segretario ha il diritto di assistere ed intervenire nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e può svolgere attività di carattere consultivo, senza avere per ciò stesso alcun diritto di voto. Il Segretario assiste il Presidente nella convocazione e nell'organizzazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, nella redazione dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea ed assiste il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea in tutte le attività inerenti al miglior funzionamento dei medesimi. Il Segretario ha inoltre tutti gli altri poteri ad esso attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

#### Articolo 17) – Convocazione e riunioni

17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o da un membro del Collegio Sindacale.

17.2 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente, dal Vice Presidente o da uno degli Amministratori Delegati, ove nominati, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, da spedire, con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione (anche a mezzo posta elettronica o telefax) almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta per posta elettronica o via telefax da spedirsi almeno 1 (uno) giorno prima dell'adunanza.

17.3 Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

17.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione o di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

17.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altro Amministratore, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

17.6 I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della medesima. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno da parte del Presidente, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente stesso.



Articolo 18) – Deliberazioni

- 18.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
- 18.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti. L'Amministratore astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voto, prevale il voto espresso dal Presidente.
- 18.3 Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Articolo 19) - Poteri

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea.
- 19.2 Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 *bis* del codice civile;
  - b) la scissione nell'ipotesi dell'articolo 2505 *bis* quale richiamato nell'articolo 2506 *ter* del codice civile;
  - c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
  - d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; nonché
  - e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 19.3 Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 150 del Testo Unico della Finanza, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate, e in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente; la comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.

Articolo 20) – Organi Delegati

20.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Comitato Esecutivo, come pure ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione, determinando in modo analitico le attività oggetto di delega – anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo – nonché i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio dei poteri conferiti.

*Michel Capone*

*[Signature]*

La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 che precedono.

20.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari e delle operazioni strategiche della Società;
- b) la valutazione del generale andamento della gestione;
- c) le politiche di gestione del rischio nonché, sentito il parere del Collegio Sindacale, la valutazione circa la funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- d) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni e dei regolamenti generali in materia di struttura organizzativa e di personale;
- e) la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, ciascun Amministratore Delegato ha facoltà di nominare procuratori *ad negotia*, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

20.5 Gli organi delegati, ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, riferiscono, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate, con periodicità almeno trimestrale.

20.6 In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti che ritiene indifferibili e che spetterebbero al Consiglio, riferendo al Consiglio stesso alla prima adunanza utile.


#### Articolo 21) – Rappresentanza sociale

21.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, se nominati, al/ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti e categorie di atti e relativa firma sociale, ad Amministratori, direttori, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

#### Articolo 22) - Remunerazione

22.1 L'Assemblea determina la misura dei compensi e delle eventuali partecipazioni agli utili



spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione - ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche – e ai membri del Comitato Esecutivo ove istituito.

22.2 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In tale caso, la remunerazione degli Amministratori Delegati, degli Amministratori investiti di particolari cariche, del Segretario del Consiglio di Amministrazione (ove nominato), nonché dei membri dei comitati di volta in volta istituiti dal Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

22.3 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

### COLLEGIO SINDACALE – ORGANO DI CONTROLLO

#### Articolo 23) – Collegio sindacale

23.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, nominati a norma di legge. L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci.

23.2 I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

23.3 I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società, si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

23.4 Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, presentate dai soci, secondo le seguenti modalità.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o la diversa percentuale del capitale sociale individuata in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi un socio, i soggetti che lo controllano e le società da questo controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), ovvero i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ove contengano, considerando entrambe le suddette sezioni, un numero di candidati pari o superiori a tre, devono contenere nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati alla carica di sindaco effettivo tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, nella sua componente effettiva, rispetti le disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione richiesta dalla normativa applicabile.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra si considera come non presentata.


Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla disciplina regolamentare vigente, con questi ultimi; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società; (iv) il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso, nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore tre anni.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo Unico della Finanza, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore



nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo Unico della Finanza, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla scadenza del suddetto termine, queste rispetteranno le disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste è da intendersi ridotta alla metà.

In ogni caso, anche qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di tre giorni sopra previsto, dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni e comunque fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.


In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamenti, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti in un numero intero, verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato in ogni caso a condizioni che siano rispettate le disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

23.5 L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c., procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in ogni caso a condizione che siano rispettate le disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

23.6 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni del Collegio



Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 che precede.

23.7 Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

23.8 Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge.

In particolare, vigila sull'adeguatezza e la funzionalità del sistema dei controlli interni accertando l'efficacia e l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema, ivi compreso il soggetto incaricato del controllo contabile, promuovendo – se del caso – gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine, il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull'osservanza delle procedure adottate per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi, riferendone annualmente all'Assemblea.

I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, ricevendo le relazioni periodiche predisposte dalle medesime e i flussi informativi relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Consob circa tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività finanziaria.

Fermo restando quanto precede, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

#### Articolo 24) - Revisione legale dei conti


La revisione legale dei conti è svolta da società di revisione legale o altro soggetto in possesso dei requisiti di legge. Per la nomina, la durata, i compiti, i poteri, le responsabilità nonché per la determinazione dei compensi della società di revisione incaricata si applicano le previsioni di legge in materia.

#### BILANCIO ED UTILI

#### Articolo 25) - Bilancio

25.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Entro i termini, con le forme e a norma di legge, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, anche consolidato, ove applicabile, così come previsto dalla legge.



Articolo 26) - Ripartizione degli utili e delle perdite

- 26.1 Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, sono destinati come segue:
- a) in primo luogo, una quota pari al 5% (cinque per cento) è destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
  - b) in secondo luogo, l'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sulla destinazione degli utili che residuino una volta dedotta la quota di riserva legale.

Articolo 27) – Dividendi

- 27.1 Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nei termini e con le modalità fissate dall'Assemblea.
- 27.2 Il diritto ai dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili si prescrive, a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.
- 27.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 28) – Preposto alla redazione dei dati contabili

- 28.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in conformità all'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza.
- Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
- a) essere laureato in scienze economiche, aziendali, delle finanze, statistiche, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile ovvero aver maturato una significativa esperienza in materie ragionieristiche, di bilancio e di rendicontazione finanziaria e/o societaria; e
  - b) aver maturato almeno tre anni di esperienza in settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società o quello della consulenza manageriale, avente ad oggetto anche materie amministrative e contabili.
- 28.2 Il Consiglio di Amministrazione conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.
- 28.3 Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esperibili con riferimento al rapporto di lavoro con la Società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 29) – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, le modalità per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Articolo 30) - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge applicabili.

*Michela Goffone*

*[Signature]*



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO DI PARTE  
MILANO, 28 DICEMBRE 2015



